

Parte seconda - N. 164

Anno 45

3 luglio 2014

N. 197

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DEGLI STATUTI DI

COMUNE DI MEZZANI (PARMA) 2

COMUNE DI RAVENNA 33

COMUNE DI SORBOLO (PARMA) 63

COMUNE DI MEZZANI (PARMA)

STATUTO DEL COMUNE DI MEZZANI

COMUNE DI MEZZANI

(Provincia di Parma)

Via della Resistenza 2

43055 Mezzani (PR)

STATUTO

INDICE-SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I (Il Comune)

Art. 1 (Natura giuridica)

Art. 2 (Potere normativo)

Art. 3 (Autonomia impositiva e finanziaria)

Art. 4 (Funzioni)

Art. 5 (Programmazione)

Art. 6 (Pari opportunità)

Art. 7 (Partecipazione alla vita pubblica locale)

CAPO II (Gli elementi costitutivi)

Art. 8 (Il territorio)

Art. 9 (La popolazione)

Art. 10 (La personalità giuridica)

CAPO III (Segni distintivi)

Art. 11 (Sede)

Art. 12 (Stemma)

Art. 13 (Distintivo)

TITOLO II – STATUTO E REGOLAMENTI

Capo I (Lo Statuto)

Art. 14 (Lo Statuto)

Capo II (I regolamenti)

Art. 15 (Potestà regolamentare)

TITOLO III – GLI ORGANI DI GOVERNO

Capo I (Disposizioni generali)

Art. 16 (Organi di governo)

Art. 17 (Deliberazioni)

Art. 18 (Astensione)

Capo II (Consiglio comunale)

Sezione I (Il consiglio comunale)

Art. 19 (Elezione)

Art. 20 (Linee programmatiche)

Sezione II (I Consiglieri)

Art. 21 (Prerogative)

Art. 22 (Decadenza)

Sezione III (Funzionamento del consiglio comunale)

Art. 23 (Funzionamento)

Art. 24 (Sedute)

Art. 25 (Attribuzioni)

Art. 26 (Commissioni)

Art. 27 (Gruppi consiliari)

Art. 28 (Minoranze consiliari)

Capo III (Giunta comunale)

Art. 29 (Nomina)

Art. 30 (Attribuzioni)

Art. 31 (Assessori)

Art. 32 (Dimissioni, revoca, decadenza)

Art. 33 (Mozione di sfiducia)

Capo IV (Sindaco)

Art. 34 (Elezione)

Art. 35 (Attribuzioni)

Art. 36 (Vicesindaco)

TITOLO IV – GLI ORGANI DI GESTIONE

Art. 37 (I dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi)

Art. 38 (Incarichi)

Art. 39 (Incarichi a contratto)

Art. 40 (Segretario)

Art. 41 (Vice-segretario)

TITOLO V – UFFICI E PERSONALE

Art. 42 (Ordinamento degli uffici e dei servizi)

Art. 43 (Uffici e dotazione organica)

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE

Art. 44 (Forme associative)

Art. 45 (Convenzioni)

Art. 46 (Consorzi)

Art. 47 (Accordi di programma)

Art. 48 (Unione di Comuni)

TITOLO VII – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 49 (Servizi pubblici locali di rilevanza economica)

Art. 50 (Servizi pubblici privi di rilevanza economica)

Art. 51 (Aziende speciali ed Istituzioni)

TITOLO VIII – PARTECIPAZIONE

Art. 52 (Partecipazione al procedimento amministrativo)

Art. 53 (Diritto d'accesso)

Art. 54 (Associazioni)

Art. 55 (Istanze, petizioni, proposte)

Art. 56 (Referendum)

TITOLO IX FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 57 (Finanza Locale)

Art. 58 (Bilancio)

Art. 59 (Rendiconto)

Art. 60 (Revisione economico-finanziaria)

Art. 61 (Controllo di gestione)

Art. 62 (Controlli interni)

TITOLO X – MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 63 (Modificazioni statutarie)

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 (Disposizioni finali)

COMUNE DI MEZZANI**(Provincia di Parma)**

Via della Resistenza 2 – Tel 0521.817130/31

fax 0521/316005 (C.A.P. 43055)

www.comune.mezzani.pr.it**STATUTO****TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI****CAPO I (Il Comune)****Art. 1 (Natura giuridica)**

1. Il Comune di Mezzani è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2 (Potere normativo)

1. Il comune ha potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione, ed autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa.

Art. 3 (Autonomia impositiva e finanziaria)

1. Il comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 4 (Funzioni)

1. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Art. 5 (Programmazione)

1. Il comune svolge la propria attività di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale rilevante ai fini dell'attuazione dei programmi regionali nell'ambito delle forme e con le modalità fissate dalla legge regionale.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione del Comune alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione.

Art. 6 (Pari opportunità)

1. Il comune garantisce la pari opportunità tra uomini e donne, attenendosi alle norme vigenti in materia.
2. Nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti sono presenti entrambi i sessi, salva motivata impossibilità.

Art. 7 (Partecipazione alla vita pubblica locale)

1. Il comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, con le modalità di cui al titolo VIII.

CAPO II (Gli elementi costitutivi)

Art. 8 (Il territorio)

1. Il Comune è ente territoriale.
2. Il territorio individua materialmente il Comune come realtà sociale, e delimita lo spazio entro il quale esplica la propria attività ed esercita le sue funzioni.

Art. 9 (La popolazione)

1. La popolazione è elemento costitutivo del comune, ed è rappresentata dall'insieme delle persone che hanno stabile dimora nel suo territorio e sono iscritte nel registro dell'anagrafe.

Art. 10 (La personalità giuridica)

1. Il comune ha personalità giuridica, e gode dell'attitudine ad essere titolare di diritti e di rapporti giuridici.

CAPO III (Segni distintivi)

Art. 11 (Sede)

1. Il comune ha sede nella residenza Municipale, ubicata in Via della Resistenza nr.2, nella frazione di Casale di Mezzani.

2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, ma possono tenersi in luoghi diversi nell'ambito del territorio in caso di necessità o per particolari esigenze.

3. Il territorio del comune ha un'estensione di 28,60 kmq e confina:

A NORD con il fiume Po, con il Comune di Casalmaggiore (CR) e Viadana (MN);

Ad EST con il torrente Enza e con il Comune di Brescello (RE);

A SUD con il Comune di Sorbolo (PR) e Parma;

Ad OVEST con i Comuni di Colorno (PR) e Torrile (PR);

4. Presso la sede del Comune vi è l'Albo Pretorio, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che sono portati a conoscenza del pubblico.

Art. 12 (Stemma)

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, già storicamente in uso, così descritto: in campo blu, scudo azzurro con all'interno ponte a tre archi sopra i tre fiumi locali (Po – Parma – Enza) e sormontato da due cornucopie incrociate, il tutto sormontato da corona e racchiuso fra due rami di quercia e alloro.

Art. 13 (Distintivo)

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica, da portarsi a tracolla.

TITOLO II – STATUTO E REGOLAMENTI

Capo I (Lo Statuto)

Art. 14 (Lo Statuto)

1. Il comune adotta il proprio Statuto.

2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dalla legge.

Capo II (I regolamenti)

Art. 15 (Potestà regolamentare)

1. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto delle norme statutarie e dei principi fissati dalla legge. Essa si svolge nelle materie di competenza del comune, ed in particolare disciplina la sua organizzazione, l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni.

TITOLO III – GLI ORGANI DI GOVERNO

Capo I (Disposizioni generali)

Art. 16 (Organi di governo)

1. Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 17 (Deliberazioni)

1. Il consiglio e la giunta del Comune operano mediante deliberazioni collegiali.

2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta o al consiglio che non sia mero atto di indirizzo è acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnica dei responsabili dei servizi

interessati e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

3. I pareri di regolarità tecnica e contabile non sono vincolanti ed hanno finalità valutative; i primi consistono nella verifica della conformità della proposta di deliberazione alle norme tecniche che regolano la materia che ne è oggetto.

4. Il parere di regolarità tecnica può essere omissivo qualora la proposta di deliberazione non implichi valutazioni di carattere tecnico.

5. Il parere di regolarità contabile può essere omissivo qualora la proposta di deliberazione non comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Art. 18 (Astensione)

1. Il Sindaco, i Consiglieri comunali ed i componenti della giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

Capo II (Consiglio comunale)

Sezione I (Il consiglio comunale)

Art. 19 (Elezione)

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica e il numero dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
3. La prima seduta del consiglio comunale è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
4. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti e ne dichiara la ineleggibilità quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge.

Art. 20 (Linee programmatiche)

1. Il Sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio entro novanta giorni dalla sua proclamazione documento recante le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il consiglio formula proposte per la definizione e l'adeguamento delle linee programmatiche contenute nel documento presentatogli a norma del comma 1 del presente articolo.
3. Il consiglio inoltre verifica periodicamente lo stato di attuazione delle linee programmatiche, sulla base di relazione presentatagli all'atto della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi eseguita entro il 30 settembre di ciascun anno, e prevista dalle norme vigenti.

Sezione II (I Consiglieri)

Art. 21 (Prerogative)

1. La posizione giuridica dei Consiglieri comunali è regolata dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni dall'assunzione delle dimissioni al protocollo, procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

5. Un quinto dei Consiglieri comunali può chiedere la convocazione del consiglio affinché deliberi su questioni determinate. In tal caso, il Sindaco ha l'obbligo di provvedervi entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, inserendo nell'ordine del giorno le questioni oggetto della medesima.

6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Il diritto di accesso al registro di protocollo generale del comune non può essere esercitato in modo indiscriminato, dovendosi sostanziare nella previa identificazione, da parte del richiedente, degli oggetti che, nell'ambito del protocollo stesso, rientrano nella propria sfera di interesse.

7. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni ed altre istanze di sindacato ispettivo, cui il Sindaco o l'assessore da quegli delegato dà risposta entro trenta giorni dalla loro presentazione al consiglio. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

8. Il seggio di consigliere che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

9. Nel caso di sospensione di diritto di un consigliere il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione affidandone la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza dalla carica si fa luogo alla surrogazione del consigliere a norma del comma precedente.

10. Il regolamento può prevedere che al consigliere interessato competa, a richiesta, la trasformazione in indennità di funzione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio, sempreché tale indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari e che siano applicate detrazioni all'indennità in caso di assenze ingiustificate alle sedute consiliari.

Art. 22 (Decadenza)

1. Il consigliere che non partecipa a quattro sedute consecutive del consiglio senza giustificazione decade dalla carica.

2. Il consiglio, su iniziativa del Sindaco o di un altro consigliere, contesta al consigliere la mancata partecipazione a quattro sedute consecutive del consiglio senza giustificazione.

3. Il consigliere ha dieci giorni di tempo dalla notificazione della contestazione per far valere le cause giustificative dell'assenza e formulare osservazioni.

4. Il consiglio, nella seduta successiva alla scadenza del termine di cui al comma precedente, decide definitivamente e, ove ritenga ingiustificate le assenze, dichiara la decadenza del consigliere.

Sezione III (Funzionamento del consiglio comunale)

Art. 23 (Funzionamento)

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato con regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, e si basa sui principi:

- a) della regolarità della convocazione e della riunione;
- b) della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente previste dal presente Statuto e dal regolamento;
- c) della verbalizzazione delle sedute;
- d) del diritto di informazione dei cittadini e dei Consiglieri.

2. Il Sindaco assicura la preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni da sottoporre al consiglio, mediante il deposito presso la segreteria del comune, entro il termine stabilito nel regolamento per il suo funzionamento, delle proposte di deliberazione e della documentazione ad esse relativa.

Art. 24 (Sedute)

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal presente Statuto e dal regolamento.

2. L'avviso per la convocazione del consiglio, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, è consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Nei casi d'urgenza, l'avviso e l'elenco sono consegnati almeno 24 ore prima.

3. Ai fini della validità delle sedute, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Le deliberazioni sono valide se sono adottate in seduta legale e con la maggioranza assoluta dei votanti, salvi i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

5. Le votazioni sono palesi. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale di voti.

6. Coloro che obbligatoriamente devono astenersi dal prendere parte ad una deliberazione sono tenuti ad allontanarsi dalla sala delle adunanze e non concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta. Coloro che, invece, volontariamente si astengono concorrono alla formazione del numero legale ma non si computano nel numero dei votanti.

7. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge sono effettuate con la maggioranza relativa dei votanti.

8. Ove le norme vigenti prescrivano la rappresentanza delle minoranze, nel numero ad esse spettanti e perseguendo, ove possibile, il criterio della proporzionalità, sono nominati o designati coloro che, indicati dalle minoranze stesse, abbiano nella votazione di cui al comma 4 riportato maggiori voti.

Art. 25 (Attribuzioni)

1. Le attribuzioni del consiglio comunale sono determinate dalla legge e dal presente Statuto.

2. Costituisce atto fondamentale ogni deliberazione del consiglio che preveda un appalto o una concessione identificati per l'oggetto e, se l'appalto o la concessione sia ad esecuzione continuata o periodica, per la durata.

3. Costituiscono atti di ordinaria amministrazione gli appalti e le concessioni necessarie per il normale funzionamento degli uffici e l'erogazione dei servizi, che non modifichino pregresse forme e modalità di gestione.

Art. 26 (Commissioni)

1. Il consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, i cui poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori sono determinati da apposito regolamento.

2. Il consiglio comunale, su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, disciplinate dal regolamento nel rispetto del presente Statuto. Le commissioni hanno il potere di esaminare gli atti del Comune e di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. Le commissioni sono composte da Consiglieri scelti con criterio proporzionale. Le commissioni funzionano validamente quando ne è presente almeno la metà dei componenti, e si pronunciano a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 27 (Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari e possono avvalersi degli uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento delle proprie attività a norma del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Le modalità di costituzione sono stabilite dal regolamento.

2. Contestualmente alla loro affissione all'albo pretorio, le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 28 (Minoranze consiliari)

1. Le minoranze consiliari esercitano prerogative garantite e partecipano all'azione amministrativa nelle forme stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni.

3. L'istituzione, la composizione, la durata, le modalità del controllo e della garanzia e i poteri delle commissioni sono stabiliti dall'apposito regolamento.

Capo III (Giunta comunale)

Art. 29 (Nomina)

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero non superiore a tre assessori. Il numero degli assessori che compongono la giunta è determinato dal Sindaco con il decreto di nomina entro il limite massimo di cui al precedente periodo.

2. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Il decreto di nomina degli assessori è efficace dal momento della sua notificazione all'interessato, e la giunta può deliberare anche prima della comunicazione della sua composizione al consiglio.

4. Il Sindaco, dandone motivata comunicazione nella prima seduta utile del consiglio:

a) può revocare uno o più assessori;

b) può sostituire gli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati d'ufficio per altra causa.

Art. 30 (Attribuzioni)

1. Le attribuzioni della giunta comunale sono determinate dalla legge e dal presente Statuto.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è attribuita alla giunta comunale:
 - a) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) l'approvazione e le variazioni della dotazione organica;
 - c) la programmazione del fabbisogno del personale e le sue variazioni;
 - d) l'adozione del programma triennale dei lavori pubblici;
 - e) il conferimento di contratti d'opera professionale di natura fiduciaria;
 - f) la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali;
 - g) l'approvazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, se consentite dalle norme vigenti;
 - h) l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di vantaggi economici di entità discrezionalmente determinata;
 - i) l'autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio.

Art. 31 (Assessori)

1. Gli assessori collaborano con il Sindaco a determinare le scelte collegiali della giunta.

2. Agli stessi assessori il Sindaco può delegare lo svolgimento di attività di indirizzo e di controllo su materie tendenzialmente omogenee, oltre all'adozione di provvedimenti di propria competenza che non sia vietata dalla legge.

3. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, in numero massimo non eccedente la metà dei componenti la Giunta, escluso il Sindaco, con arrotondamento per difetto.

Art. 32 (Dimissioni, revoca, decadenza)

1. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco, e sono efficaci ed irrevocabili dal momento della loro assunzione al protocollo comunale.

2. Il Sindaco può revocare gli assessori con decreto motivato, da notificare all'interessato.

3. L'assessore che senza giustificato motivo non intervenga a quattro sedute consecutive della giunta decade dalla carica.

4. Il Sindaco contesta all'assessore l'assenza alle sedute della giunta, concedendogli un termine non inferiore a dieci giorni per far valere eventuali giustificazioni e per presentare osservazioni.

5. Decorso il predetto termine, la decadenza è pronunciata dal Sindaco con decreto motivato.

Art. 33 (Mozione di sfiducia)

1. Il Sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

2. La mozione di sfiducia è motivata, è sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario.

Capo IV (Sindaco)

Art. 34 (Elezione)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo consiglio.

2. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 35 (Attribuzioni)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

2. Il Sindaco:

a) rappresenta il Comune anche in giudizio e, in tale sua veste, stipula le convenzioni tra gli enti locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, gli accordi tra

pubbliche amministrazioni per disciplinare l'esplorazione di attività di interesse comune, gli atti costitutivi e, ove sia necessario, gli statuti delle società, delle associazioni e delle fondazioni costituite o partecipate dall'ente e, in generale, ogni atto negoziale cui debba intervenire il legale rappresentante dell'ente;

b) convoca e presiede la giunta ed il consiglio;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;

d) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;

e) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

f) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

g) emana gli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

h) svolge, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, le funzioni affidategli dalla legge;

i) vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;

l) adotta ordinanze contingibili ed urgenti;

m) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

n) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;

o) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;

p) nomina il segretario comunale;

q) istituisce l'ufficio di supporto agli organi di direzione politica, sceglie e nomina i suoi componenti, nel rispetto delle norme vigenti;

r) emana le ordinanze d'ingiunzione per la violazione alle norme dei regolamenti comunali, ai sensi delle norme vigenti;

s) emana gli atti ed i provvedimenti espressamente commessigli da disposizioni legislative o statutarie o regolamentari.

Art. 36 (Vicesindaco)

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione di diritto dall'esercizio della funzione ai sensi delle norme vigenti.

TITOLO IV – GLI ORGANI DI GESTIONE

Art. 37 (I dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi)

1. Spetta ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi e degli uffici la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente Statuto e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. La direzione degli uffici e dei servizi è improntata ai criteri di:

- a) programmazione e predeterminazione degli obiettivi della gestione da parte degli organi di governo;
- b) organizzazione di risorse umane, finanziarie e strumentali congrue rispetto agli obiettivi predefiniti;
- c) organizzazione degli uffici e gestione delle risorse umane con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro;
- d) autonomia e responsabilità nell'emanazione degli atti di gestione;
- e) collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici, tra loro e con il segretario comunale;
- f) definizione espressa delle attribuzioni e delle sfere di competenza.

3. I dirigenti ed i responsabili dei servizi e degli uffici:

- a) assolvono ai compiti non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni spettanti agli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario;
- b) esercitano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai regolamenti;

- c) formulano proposte ed esprimono pareri agli organi di governo del Comune nelle materie di loro competenza;
- d) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici;
- e) dirigono, coordinano e controllano l'attività del personale assegnato all'unità organizzativa della quale assumono la responsabilità;
- f) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi del comune;
- g) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- h) possono delegare, per specifiche e comprovate ragioni di servizio e per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle loro competenze a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati, cui non si applica l'art. 2103 del codice civile;
- i) esercitano le attribuzioni loro spettanti ai sensi delle norme vigenti.

4. Le disposizioni del presente Statuto concernenti l'obbligo di astensione dei Consiglieri comunali si applicano ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi e degli uffici.

Art. 38 (Incarichi)

1. Gli incarichi dirigenziali e di responsabile dei servizi e degli uffici sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 39 (Incarichi a contratto)

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con provvedimento motivato, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.

3. La durata, il trattamento economico e le cause di risoluzione dei contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono disciplinate dalla legge.

Art. 40 (Segretario)

1. Il comune ha un segretario titolare, dipendente da apposita agenzia avente personalità di diritto pubblico ed iscritto ad albo nazionale secondo le norme vigenti.

2. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.

3. Le attribuzioni, la nomina, la conferma, la revoca e il rapporto di lavoro del segretario sono disciplinati dalle norme vigenti.

4. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni della dirigenza e dei responsabili dei servizi e degli uffici, coordinandone l'attività. Inoltre, il segretario svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 41 (Vice-segretario)

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO V – UFFICI E PERSONALE

Art. 42 (Ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. Il Comune disciplina con propri regolamenti, in conformità al presente Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è improntato al perseguimento dei fini di:

a) accrescere l'efficienza del Comune;

- b) razionalizzare il costo del lavoro;
- c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane.

3. Il comune ispira l'ordinamento degli uffici e dei servizi ai criteri:

- a) della funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
- b) dell'ampia flessibilità;
- c) del collegamento delle attività degli uffici interno ed esterno;
- d) della garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
- e) dell'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

Art. 43 (Uffici e dotazione organica)

1. L'ufficio costituisce unità autonoma della struttura organizzativa del Comune, e consiste nel complesso delle risorse umane e strumentali deputate all'esercizio di una o più funzioni o all'erogazione di uno o più servizi, articolate in più livelli di complessità.

2. La dotazione organica è costituita dal numero complessivo dei posti di cui il Comune dispone, distinto per categorie e profili professionali.

3. Determinata la consistenza della dotazione organica, il personale è distribuito tra gli uffici di cui consta la struttura organizzativa del comune secondo il fabbisogno concreto di risorse umane da adibire alle funzioni o ai servizi cui essi assolvono, secondo criteri di flessibilità.

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE

Art. 44 (Forme associative)

1. Il comune può esercitare le funzioni o gestire più servizi in modo associato con altri enti locali o soggetti pubblici, mediante le forme:

- a) della convenzione;
- b) del consorzio;
- c) dell'accordo di programma;
- d) dell'accordo tra pubbliche amministrazioni.

2. Il Comune può avvalersi delle altre forme di esercizio associato delle funzioni e di gestione dei servizi previste dalla legge.

Art. 45 (Convenzioni)

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri enti locali apposite convenzioni.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 46 (Consorti)

1. Il comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine il consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione, unitamente allo Statuto del consorzio.

Art. 47 (Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Il Sindaco definisce e, ove gli compete, approva l'accordo con atto formale, in conformità alla legge ed al presente Statuto.

3. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 48 (Unione di Comuni)

1. Il Comune promuove la costituzione di Unione di Comuni con altri Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di propria competenza e dei servizi ad esse connaturati, ai sensi delle leggi vigenti.

2. Gli atti ed provvedimenti di individuazione delle funzioni svolte dall'Unione, trasferite dal Comune sulla base dello Statuto di questa, hanno effetto di delega intersoggettiva, mediante la quale il Comune, investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce autoritativamente ed unilateralmente una competenza derivata nella stessa materia all'Unione, che la esercita in nome proprio e ne è direttamente responsabile.

3. Rimangono attribuite al Sindaco del Comune le competenze a lui commesse dalle norme vigenti nella sua qualità di ufficiale del governo o di autorità locale, anche nelle funzioni trasferite all'Unione.

4. Ferme le attribuzioni che restano di competenza del Comune e dei suoi organi ai sensi delle norme vigenti, il Comune stesso conferisce all'Unione ed ai suoi organi il potere di rappresentarlo negli atti negoziali connessi all'esercizio delle funzioni trasferite, salva l'applicazione di disposizioni di rango superiore che dispongano diversamente.

TITOLO VII – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 49 (Servizi pubblici locali di rilevanza economica)

1. Ai servizi pubblici locali di rilevanza economica si applicano le norme generali vigenti in materia, fatte salve le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

Art. 50 (Servizi pubblici privi di rilevanza economica)

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti in una delle forme e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 51 (Aziende speciali ed Istituzioni)

1. Qualora il Comune decida di gestire un pubblico servizio mediante un'azienda speciale, il consiglio comunale ne approva lo Statuto a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, provvedendo contestualmente a stabilire gli indirizzi per la nomina e la revoca degli amministratori, che devono comunque essere in possesso di comprovata esperienza in materia, nonché essere muniti dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

2. Qualora il Comune decida di gestire un pubblico servizio mediante un'istituzione, il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi per la nomina e la revoca degli amministratori, che devono comunque essere in possesso dell'esperienza e dei requisiti di cui al comma 1.

3. Apposito regolamento disciplina i modi per il conferimento del capitale di dotazione, per la determinazione degli indirizzi della gestione, per l'approvazione degli atti fondamentali, per l'esercizio della vigilanza, per la verifica dei risultati della gestione e per la copertura degli eventuali costi sociali.

TITOLO VIII – PARTECIPAZIONE

Art. 52 (Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono previste forme di partecipazione degli interessati.

2. La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata, nell'osservanza dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con le forme e le modalità:

- a) della comunicazione di avvio del procedimento;
- b) della facoltà di intervento nel procedimento;
- c) del diritto dell'interessato di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti;
- d) della possibilità di concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo o in sostituzione di esso.

3. La disciplina della partecipazione al procedimento amministrativo è riservata al regolamento.

4. Il comune pone in essere attività di informazione e di comunicazione, in attuazione dei principi della trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

5. Il comune può dotarsi di uno strumento di informazione periodico, le cui modalità di redazione e di pubblicazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 53 (Diritto d'accesso)

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso il Comune.

Art. 54 (Associazioni)

1. Il comune sostiene e valorizza la costituzione ed il potenziamento delle libere forme associative, aventi finalità sociali, culturali, sportive e ricreative e comunque di interesse pubblico, ispirandosi ai principi di equità ed uguaglianza.

2. Nei rapporti con le libere forme associative il Comune:

- a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, partecipandovi direttamente o promuovendoli mediante la stipulazione di convenzioni o erogazione di contributi;
- b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;

c) mette loro a disposizione, purché abbiano sede nel territorio comunale, le strutture disponibili occorrenti per l'organizzazione della propria attività e per iniziative e manifestazioni, secondo i criteri e le modalità fissati da regolamento.

3. Il comune promuove forme di consultazione e collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali di categoria, al fine di favorire la crescita economica e sociale della comunità.

Art. 55 (Istanze, petizioni, proposte)

1. I cittadini possono rivolgere al Comune, per la tutela del pubblico interesse:

- a) istanze, dirette a chiedere l'adozione di uno specifico atto o provvedimento amministrativo;
- b) petizioni, volte a sollecitare l'intervento dell'amministrazione su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva;
- c) proposte, per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi di competenza del comune.

2. Le istanze sono formulate dai cittadini in forma singola o associata; le petizioni e le proposte debbono essere sottoscritte da almeno 70 cittadini.

3. L'organo competente per l'argomento trattato dà risposta scritta alle istanze, petizioni e proposte entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate mediante l'istanza, la petizione o la proposta all'ordine del giorno del competente organo comunale.

Art. 56 (Referendum)

1. Sono ammessi referendum abrogativi, consultivi o propositivi, d'ufficio o su richiesta di almeno 400 cittadini elettori del Comune.

2. Il referendum è valido se vi ha partecipato la maggioranza degli elettori del Comune, e la proposta referendaria è approvata se è raggiunta la maggioranza di voti validamente espressi.

3. I referendum possono avere come oggetto materie di esclusiva competenza locale, e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali, e circoscrizionali.

4. I referendum non possono concernere il presente Statuto, le materie dei tributi locali e delle tariffe comunali, le disposizioni regolamentari e gli atti ed i provvedimenti amministrativi

meramente esecutivi di leggi e di regolamenti statali e regionali, ovvero di regolamenti e direttive comunitarie. Essi non possono essere proposti se sullo stesso argomento sia stato già indetto un referendum nell'ultimo quinquennio con esito negativo.

5. Il procedimento referendario è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO IX FINANZA E CONTABILITÀ'

Art. 57 (Finanza Locale)

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.

Art. 58 (Bilancio)

1. Il comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il bilancio annuale di previsione ed i suoi allegati sono depositati presso il Servizio Economico-Finanziario; di essi sono conoscibili i contenuti significativi e caratteristici.

3. Entro dieci giorni dall'infruttuoso decorso del termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Sindaco nomina un commissario affinché vi provveda d'ufficio entro cinque giorni dalla sua nomina. In tal caso, e comunque qualora entro venti giorni dall'infruttuoso decorso del termine entro il quale il bilancio deve essere approvato il consiglio non abbia approvato lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il Sindaco assegna al consiglio medesimo, con lettera notificata a ciascun consigliere, un termine non superiore a venti giorni per l'approvazione, decorso il quale nomina un commissario. Il commissario, sostituendosi all'organo inadempiente, approva il bilancio entro cinquanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione del bilancio. Al contempo, il Sindaco comunica al Prefetto l'inadempimento, per l'avvio del procedimento di scioglimento del consiglio .

4. Qualora il Sindaco non provveda alla nomina del Commissario ai sensi del comma precedente, il Segretario comunale ne dà comunicazione al Prefetto per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 59 (Rendiconto)

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a quanto previsto dalle norme vigenti, stabilito dal regolamento di contabilità.

Art. 60 (Revisione economico-finanziaria)

1. Il consiglio comunale elegge l'organo di revisione, che esercita le funzioni previste dalla legge.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del Comune.

Art. 61 (Controllo di gestione)

1. Il comune adotta sistemi di controllo di gestione, volti a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 62 (Controlli interni)

1. Il comune, ai sensi delle norme vigenti, provvede:

a) al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) al controllo di gestione, al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, ottimizzare i rapporti tra costi e risultati e garantire la realizzazione degli obiettivi programmati;

c) alla valutazione della dirigenza e dei responsabili dei servizi;

d) al controllo strategico, al fine di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

2. Al controllo interno di regolarità amministrativa e contabile provvede l'organo di revisione, ai sensi e nei limiti di cui alle norme vigenti.
3. Al controllo interno di gestione provvede l'organo competente a norma del vigente regolamento di contabilità.
4. Alla valutazione della dirigenza e dei responsabili dei servizi ed al controllo strategico provvede il nucleo di valutazione, nominato dal sindaco con proprio decreto.
5. Qualora il nucleo di valutazione non sia stato nominato e qualora non si intenda procedere alla sua nomina, al controllo strategico provvede il servizio di controllo interno, composto dal segretario comunale, dal Vice-segretario, dalla dirigenza e dai responsabili dei servizi.

TITOLO X – MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 63 (Modificazioni statutarie)

1. Le modificazioni e le integrazioni al presente Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modificazioni e le integrazioni sono approvate se ottengano per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Dopo la sua approvazione, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le leggi vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.

2. Ove le norme espressamente richiamate dal presente Statuto siano abrogate, integrate o modificate da disposizioni sopraggiunte alla sua emanazione, i corrispondenti richiami si intendono operati alle norme vigenti all'epoca di assunzione del relativo provvedimento.

3. Ove il presente Statuto faccia riferimento alle norme vigenti in una data materia, la disposizione applicabile è assunta con riferimento all'epoca dell'adozione del provvedimento attuativo della correlativa disposizione statutaria.

4. E' abrogato lo Statuto approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 68 dell'8/10/1991, successivamente modificato con deliberazione n. 8 del 31/3/1992, n. 21 del 17/05/2006, esecutive. E' altresì abrogata ogni disposizione regolamentare del Comune incompatibile con il presente Statuto.

5. L'entrata in vigore di fonti normative primarie nelle quali siano enunciati espressamente principi che costituiscano limite inderogabile all'autonomia normativa degli enti locali abrogano le norme Statutarie con esse incompatibili.

COMUNE DI RAVENNA

MODIFICA ALLO STATUTO DEL COMUNE DI RAVENNA

Testo dello Statuto del Comune di Ravenna approvato con deliberazione del Consiglio Comunale PG. n. 29/39817 del 20/3/2014.
Le modifiche attengono all'inserimento dell'art. 3 bis relativo all'istituto del conferimento della cittadinanza onoraria.

STATUTO DEL COMUNE DI RAVENNA

INDICE

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 - Il comune
- ART. 2 - Principi fondamentali e finalità
- ART. 3 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione Europea e per gli stranieri
- ART. 3 bis – Conferimento della Cittadinanza onoraria

Titolo II - ORGANI DI GOVERNO

- ART. 4 - Organi
- ART. 5 - Potestà regolamentare
- ART. 6 - Consiglio comunale
- ART. 7 - Competenze del consiglio comunale
- ART. 8 - Consiglieri comunali
- ART. 9 - Commissioni permanenti
- ART. 9 bis - Consiglieri aggiunti
- ART. 10 - Commissioni di controllo e di indagine
- ART. 11 - Commissioni speciali
- ART. 12 - Conferenza dei capigruppo consiliari
- ART. 13 - Decadenza
- ART. 14 - Convocazione del consiglio comunale
- ART. 15 - Presidenza del consiglio comunale
- ART. 16 - Adunanze consiliari
- ART. 17 - Linee programmatiche e programma di mandato
- ART. 18 - Poteri di iniziativa
- ART. 19 - Sindaco
- ART. 20 - Vice sindaco
- ART. 21 - Giunta comunale
- ART. 22 - Attribuzioni della giunta comunale
- ART. 23 - Funzionamento della giunta
- ART. 24 - Mozione di sfiducia
- ART. 25 - Dimissioni e cessazione degli assessori
- ART. 26 - Commissione per le pari opportunità

Titolo III - SERVIZI COMUNALI

- ART. 27 - Modalità di gestione dei servizi
- ART. 28 - Nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni
- ART. 29 - Aziende speciali
- ART. 30 - Organi delle aziende speciali
- ART. 31 - Servizi in economia o in concessione a terzi
- ART. 32 - Istituzioni
- ART. 33 - Convenzioni
- ART. 34 - Società per azioni e a responsabilità limitata
- ART. 35 - Consorzi
- ART. 36 - Accordi di programma
- ART. 37 - Modalità costitutive
- ART. 38 - Altre forme di collaborazione
- ART.38 bis - Esimente alle cause di ineleggibilità od incompatibilità

Titolo IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

- ART. 39 - *Organizzazione degli uffici e dei servizi*
- ART. 40 - *Segretario generale*
- ART. 41 - *Vice segretario generale*
- ART. 42 - *Direzione*
- ART. 43 - *Dirigenza*
- ART. 44 - *Attribuzione della funzione di direzione*
- ART. 45 - *Relazioni sindacali*
- ART. 46 - *Ufficio relazioni col pubblico*

Titolo V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- ART. 47 - *Titolari dei diritti*
- ART. 48 - *Libere forme associative*
- ART. 49 - *Partecipazione popolare*
- ART. 50 - *Consultazione della popolazione*
- ART. 51 - *Referendum*
- ART. 52 - *Diritto di informazione*
- ART. 53 - *Consigli territoriali*

Titolo VI - FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO SULLA GESTIONE

- ART. 54 - *Attività finanziaria ed impositiva del comune*
- ART. 55 - *Ordinamento contabile del comune*
- ART. 56 - *Programmazione di bilancio*
- ART. 57 - *Rendiconto*
- ART. 58 - *Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione*
- ART. 59 - *Controllo di gestione*
- ART. 60 - *Patrimonio*
- ART. 61 - *Collegio dei revisori*
- ART. 62 - *Attività del collegio dei revisori*

Titolo VII - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

- ART. 63 - *Diritto di accesso ai documenti amministrativi*
- ART. 64 - *Partecipazione ai procedimenti amministrativi*
- ART. 65 - *Ordine di trattazione delle richieste di atti*
- ART. 66 - *Istruttoria pubblica*
- ART. 67 - *Tutela della riservatezza*
- ART. 68 - *Difensore civico*
- ART. 69 - *Garante dei diritti delle persone private della libertà personale*

Titolo VIII- POTESTÀ SANZIONATORIA

- ART. 70 - *Potestà sanzionatoria*
- ART. 71 - *Norma transitoria*

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Il comune

1. Il comune di Ravenna, ente locale autonomo entro l'unità della Repubblica, rappresenta la comunità ravennate.
2. La sede comunale è in Ravenna, piazza del Popolo n. 1.
3. Gli organi del comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
4. Il gonfalone e lo stemma del comune di Ravenna sono quelli storici: due campi oro e rosso, contenenti due leoni dell'un colore nell'altro - controrampanti e affrontati ad un pino verde fruttato d'oro, sradicato e posto nella partizione.
5. La città di Ravenna è decorata di croce al merito di guerra e di medaglia d'oro al valore militare per il contributo alla lotta di liberazione.
6. Patrono della città di Ravenna è S. Apollinare, la cui festività ricorre il 23 luglio.

ART. 2 - Principi fondamentali e finalità

1. Il comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della regione Emilia Romagna secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di gestione dei servizi su base territoriale e di cooperazione con la provincia di Ravenna, con altri comuni ed enti pubblici.
2. Il comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.
3. Il comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela della vita, della persona e della famiglia.
4. Il comune garantisce e promuove le pari opportunità tra le donne e gli uomini, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono alle donne la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica nell'Amministrazione e nella città.

A questo fine:

- a) assicura la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto di quanto stabilito nella normativa;
 - b) favorisce la creazione di strumenti di aggregazione, di attenzione alla vita delle donne ed in particolare all'organizzazione urbana, all'armonizzazione dei tempi di vita, di lavoro e di conciliazione con le esigenze della vita familiare;
 - c) promuove la valorizzazione del lavoro di cura nella famiglia e la condivisione delle responsabilità familiari tra uomini e donne;
 - d) si impegna a neutralizzare e a prevenire pregiudizi, azioni, utilizzo di espressioni verbali e di immagini lesive del rispetto della persona, nonché il perpetuarsi di stereotipi che non riconoscono la parità fra i sessi e l'uguale dignità fra i generi;
 - e) persegue l'obiettivo di contrastare fenomeni di violenza alle donne assicurando, per quanto di competenza, il sostegno e la tutela delle vittime, con possibilità di costituirsi parte civile.
5. Il Comune orienta la sua azione ai valori della partecipazione, della solidarietà e garantisce ai cittadini pari dignità e diritti nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla lingua, alla religione, alla disabilità, all'età, al fine di tutelare il rispetto della persona, sia adulta che minore, con possibilità di costituirsi parte civile.
- 5bis. Il Comune riconosce che l'acqua è un bene comune, una risorsa pubblica la cui gestione non deve rispondere a logiche di profitto.
Il Servizio Idrico Integrato, servizio essenziale di interesse generale, deve essere indirizzato, nel pieno rispetto dei principi di derivazione U.E., al soddisfacimento effettivo dei bisogni della nostra comunità attraverso l'erogazione di un servizio efficiente e di qualità, assicurando adeguati livelli di investimenti.

6. Il comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità ravennate, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
7. A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:
 - proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della città e del territorio;
 - proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale di valli, di pinete e di marine;
 - valorizzare il porto, in funzione dell'economia locale, dei trasporti e delle comunicazioni in una prospettiva nazionale ed internazionale;
 - offrire, nel segno della propria vocazione, la migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per turismo, per lavoro, per studio, transitano o permangono nel comune di Ravenna;
 - perseguire un rapporto equilibrato tra città e forese, tramite una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture;
 - promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di handicap o disagio fisico e/o sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
 - rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione ravennate e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;
 - promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;
 - promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
 - favorire la funzione sociale della cooperazione, riconoscendone i valori di innovazione e di solidarietà;
 - sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni, anche tramite il comando di personale del comune, con oneri a loro carico;
 - promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita del polo universitario;
 - consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace in cui Ravenna si è distinta nel Risorgimento e nella Resistenza;
 - perseguire il riconoscimento e l'affermazione dei caratteri originali per storia, cultura e tradizione della Romagna e delle sue esigenze di piena valorizzazione economico-sociale;
 - partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture.

ART. 3 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione Europea e per gli stranieri

1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

ART. 3 bis - Conferimento della Cittadinanza onoraria

1. L'istituto della "Cittadinanza onoraria" costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non iscritto nell'anagrafe del comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti,

- dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport:
- con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico e/o di volontariato;
 - con opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Ravenna;
 - con azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell'umanità intera.
2. La cittadinanza onoraria è conferita dal sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, secondo le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale.

Titolo II **ORGANI DI GOVERNO**

ART. 4 - Organi

1. Sono organi di governo del comune: il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale.

ART. 5 - Potestà regolamentare

1. Il comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi costituzionali e legislativi e nel rispetto del proprio statuto.
2. I regolamenti sono approvati dall'organo competente con la maggioranza assoluta dei propri componenti ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.
3. Le deliberazioni che approvano i regolamenti non possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

ART. 6 - Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.
2. Il consiglio comunale conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
3. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato e con gli organi di partecipazione.
5. Gli atti fondamentali del consiglio comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché la indicazione delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.
7. Il consiglio comunale ha autonomia funzionale e organizzativa; a tal fine viene dotato di propria struttura organizzativa, di attrezzature e risorse da gestire, nel rispetto della legge, nei modi e nelle forme stabilite col regolamento.
8. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad una donna consigliere di riferire in materia di pari opportunità.
9. Il consiglio comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 7 - Competenze del consiglio comunale

1. Le materie di competenza del consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite il sindaco o persone dallo stesso nominate.

3. Nell'ambito della competenza attribuita dall'art. 42, comma 2, lettera b, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, riguardante i piani territoriali ed urbanistici, è da ricomprendere anche l'approvazione degli strumenti di attuazione del piano regolatore generale, così come previsti e disciplinati dalla legge, nel caso in cui gli stessi non si limitino a dare mera esecuzione a specifiche previsioni del piano regolatore generale, ma provvedano altresì alla definizione dell'assetto urbanistico di una zona o interessino rilevanti ambiti di valenza urbana territoriale, o siano in variante al piano regolatore generale. La individuazione più dettagliata degli strumenti urbanistici attuativi di competenza del consiglio comunale può essere effettuata con atto regolamentare o di indirizzo.
4. Le deliberazioni del consiglio comunale nelle materie di propria competenza che concretizzano un rapporto contrattuale dispongono anche dell'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

ART. 8 - Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ravennate ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
 - a) iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;
 - b) presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;
 - c) accesso come prevedono la legge e i regolamenti comunali;
 - d) ottenere dal presidente del consiglio un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale;
 - e) ottenere l'assistenza, le risorse e i servizi necessari per l'espletamento della loro concreta attività.
3. I consiglieri comunali sono tenuti, così come gli assessori, a rendere pubblica la loro situazione patrimoniale.
4. Il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione preventiva di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico a cura della segreteria generale tramite affissione all'albo pretorio del comune. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale i candidati risultati eletti dovranno presentare alla segreteria generale il rendiconto delle spese per la campagna elettorale. Tali documenti devono essere resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio e tramite pubblicazione per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, così come previsto dalla legislazione vigente.
5. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. Tale gettone può essere trasformato in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per il comune pari o minori oneri finanziari.

ART. 9 - Commissioni permanenti

1. Il consiglio comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del consiglio.
2. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle aziende comunali e dagli enti dipendenti o partecipati dal comune.
3. Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
4. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento, al lavoro delle commissioni permanenti di cui non facciano parte.
5. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal regolamento del consiglio.
6. Lo stesso regolamento indicherà le materie da sottoporre all'esame preventivo delle commissioni.
7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

8. Le commissioni riferiscono al consiglio comunale nel termine massimo di venti giorni dall'assegnazione delle proposte, dopo di che l'argomento viene comunque iscritto all'ordine del giorno del consiglio comunale, salvo proroghe debitamente motivate.
9. Nei casi urgenti, a richiesta della giunta, sentita la conferenza dei capigruppo, il termine può essere abbreviato, secondo le modalità previste dal regolamento.
10. Alle commissioni può essere affidato, sentita la conferenza dei capigruppo, il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti alla votazione del consiglio.
11. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti, delle aziende e degli enti collegati. Possono altresì invitare ai propri lavori persone esterne all'amministrazione, la cui competenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
12. Le commissioni possono tenere udienze conoscitive.

Art. 9 bis - Consiglieri aggiunti

1. I Consiglieri aggiunti sono eletti, nel numero di due, dai cittadini stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea o apolidi di cui all'art. 3.
2. Le elezioni, disciplinate dal "Testo unico contenente la disciplina degli istituti di partecipazione, del difensore civico, della Rappresentanza dei cittadini non italiani appartenenti a Paesi dell'Unione Europea e dei cittadini stranieri extra UE o apolidi", sono indette - di norma - nell'anno di effettuazione delle elezioni del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri aggiunti, esercitando le funzioni riconosciute alla Rappresentanza dei cittadini non italiani appartenenti a Paesi dell'Unione Europea e dei cittadini stranieri extra UE o apolidi, hanno facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, con diritto di parola e senza diritto di voto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Essi partecipano - senza diritto di voto- ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti ivi compresa la Commissione per le Pari Opportunità.
5. Il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale e il "Testo unico contenente la disciplina degli istituti di partecipazione, del difensore civico, della Rappresentanza dei cittadini non italiani appartenenti a Paesi dell'Unione Europea e dei cittadini stranieri extra UE o apolidi", disciplinano le altre modalità di interazione dei Consiglieri aggiunti col Consiglio comunale.
6. Il "Testo unico contenente la disciplina degli istituti di partecipazione, del difensore civico, della Rappresentanza dei cittadini non italiani appartenenti a Paesi dell'Unione Europea e dei cittadini stranieri extra UE o apolidi", può prevedere l'erogazione, ai Consiglieri aggiunti, di un contributo per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

ART. 10 - Commissioni di controllo e di indagine

1. Il consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio e su proposta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati al comune, escludendo dal computo il sindaco, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale. Dette commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali, uno per ogni gruppo consiliare.
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
3. Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l'atto deliberativo che le istituisce.

ART. 11 - Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il consiglio comunale ha necessità di particolari conoscenze.
2. La composizione, il funzionamento, la disciplina dell'attività di tali commissioni è quella prevista per

le commissioni permanenti.

3. Il consiglio comunale all'atto dell'istituzione di tali commissioni ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

ART. 12 - Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.
2. I capigruppo consiliari, il sindaco e il presidente del consiglio costituiscono un organismo denominato "conferenza dei capigruppo".
3. La conferenza è presieduta dal presidente del consiglio comunale o da chi legalmente lo sostituisce, essa programma le sedute del consiglio comunale e ne preordina i lavori.
4. Le altre competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito regolamento consiliare.
5. Il regolamento definisce anche gli strumenti per l'esercizio delle funzioni di maggioranza e di minoranza all'interno del consiglio comunale.
6. Ai gruppi consiliari sono attribuiti adeguati mezzi per operare.
7. Il regolamento stabilisce quali prerogative dei capigruppo sono riconosciute anche agli eletti in liste elettorali che non raggiungano il numero minimo per costituirsi in gruppo proprio.

ART. 13 - Decadenza

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute consecutive del consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal consiglio su iniziativa del suo presidente.
2. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.
3. Il consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al presidente del consiglio comunale almeno due giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza, in tal caso la procedura è interrotta.
4. Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

ART. 14 - Convocazione del consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in prima ed unica convocazione effettuata dal Presidente del Consiglio con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da consegnare o trasmettere ai singoli consiglieri comunali, almeno 5 giorni prima della seduta.
2. Per gli oggetti urgenti, esplicitamente evidenziati, la convocazione avviene con avviso scritto da consegnare o trasmettere ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
3. La consegna o trasmissione dell'avviso di convocazione viene effettuata ad ogni consigliere comunale nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento.
4. Il deposito degli atti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale avviene al momento dell'iscrizione.
5. Il presidente del consiglio è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare.

ART. 15 - Presidenza del consiglio comunale

1. Dopo la convalida degli eletti, il consiglio comunale procede alla elezione, nel proprio seno, del presidente del consiglio, nei termini previsti dalla legge. L'elezione avviene con votazione palese e con la maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

2. Nel caso in cui nella prima votazione non venga raggiunta tale maggioranza qualificata, si procede immediatamente ad una nuova votazione palese, nella quale risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto un numero di voti pari alla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.
3. Se nessuno dei candidati risulterà eletto, si procederà ad una nuova votazione nella quale risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto un numero di voti pari alla maggioranza dei consiglieri presenti.
4. Con le medesime modalità sopra indicate si procede, con distinta votazione, alla elezione del vice presidente, che dovrà appartenere a diverso schieramento rispetto a quello a cui appartiene il presidente. Se nessuno dei candidati avrà raggiunto il quorum richiesto, si procede ad ulteriore votazione nella quale risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto un numero di voti pari ad almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune.
5. Il presidente e il vice presidente del consiglio comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dai due terzi dei componenti del consiglio. Alla votazione non partecipa il soggetto nei confronti del quale viene presentata la mozione.
6. La mozione deve essere motivata da violazione di leggi, di statuto o di regolamenti e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune e viene messa in discussione non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
7. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente, le funzioni sono svolte dal consigliere anziano.
8. Il presidente, in caso di morte, dimissioni o decadenza, viene surrogato nella prima seduta del consiglio immediatamente successiva all'evento.
9. Le prerogative del presidente del consiglio sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare.

ART. 16 - Adunanze consiliari

1. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente del consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.
2. L'ordine dei lavori del consiglio è predisposto dal presidente o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
3. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche.
4. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, senza computare il sindaco.
5. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali; la seduta è presieduta dal consigliere anziano. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
6. Il consigliere anziano presiede il consiglio fino alla nomina del presidente.
7. Nella prima seduta il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri; indi il sindaco comunica la composizione della giunta comunale.
8. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

ART. 17 - Linee programmatiche e programma di mandato

1. Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla seduta di insediamento, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.
2. Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione di cui al primo comma, la giunta comunale predisponde e presenta al consiglio il programma di mandato contenente i programmi e i progetti, che traducono le linee programmatiche e gli indirizzi in obiettivi ed impegni operativi per la struttura tecnico-amministrativa.

3. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione del programma di mandato, proponendo le integrazioni e gli adeguamenti mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
4. Con cadenza annuale il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione del "programma di mandato", anche attraverso proposte di integrazione e di adeguamento, dopo l'accertamento del permanere degli equilibri generali del bilancio. Una seconda verifica annuale può essere effettuata su richiesta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 18 - Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del consiglio spetta alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari e ai singoli consiglieri, oltre che ai consigli territoriali e ai cittadini, in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
2. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.
3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse sono di norma assegnate all'esame della commissione consiliare competente e per essere sottoposte alla votazione del consiglio, devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

ART. 19 - Sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
2. Egli è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
3. In tale veste impartisce direttive al segretario comunale, al direttore e ai dirigenti, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
5. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al comune.
6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori, e delle strutture gestionali amministrative.
7. In particolare il sindaco:
 - dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;
 - può delegare ai dirigenti del comune il compimento di singoli atti;
 - indice i referendum previsti dal successivo articolo 50 e convoca i relativi comizi elettorali;
 - adotta le ordinanze nelle materie indicate nell'art.54 comma 1, lettera b del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei dirigenti;
 - adotta i provvedimenti cautelari a tutela degli interessi del comune e promuove le azioni possessorie che non siano di competenza dei dirigenti;
 - promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

ART. 20 - Vice sindaco

1. Il sindaco nomina fra gli assessori un vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l'assessore anziano di età.

ART. 21 - Giunta comunale

1. La giunta comunale è organo ausiliario del sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Essa è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a tredici unità.
3. Il sindaco determina con decreto il numero dei componenti della giunta comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.
4. La giunta attua gli indirizzi generali del consiglio comunale e svolge attività propositiva nei confronti dello stesso.

ART. 22 - Attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta collabora col sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al consiglio e quando lo richieda il consiglio stesso.
2. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.
3. L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei dirigenti e del carattere unitario della struttura organizzativa.
4. La giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio e del sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.
5. Le deliberazioni della giunta comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti, le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

ART. 23 - Funzionamento della giunta

1. La giunta comunale è convocata dal sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice segretario. Il segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta con la collaborazione di personale dipendente.
5. L'ordine del giorno della giunta è pubblico.
6. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
7. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Le deliberazioni della giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
9. Le deliberazioni della giunta sono firmate dal sindaco e dal segretario generale. Esse vengono trasmesse ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.

ART. 24 - Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 25 - Dimissioni e cessazione degli assessori

1. Il sindaco ha il potere di revoca degli assessori.
2. Le dimissioni degli assessori vanno presentate al sindaco.
3. Alla sostituzione degli assessori dimissionari o revocati o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

ART. 26 - Commissione per le pari opportunità

1. Il comune, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, può istituire la commissione per le pari opportunità.
2. La commissione è nominata dal consiglio comunale su proposta delle elette nel consiglio medesimo ed è composta, oltre che dalle stesse, da una donna designata da ogni gruppo, anche al di fuori del consiglio qualora nel gruppo non vi sia rappresentanza femminile. Essa non ha potere deliberante.
3. La commissione elegge al proprio interno la presidente.
4. La commissione formula al consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare, proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza alla condizione femminile e che possano essere sviluppate in direzione delle pari opportunità.
5. La giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo, da proporre al consiglio, particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
6. La commissione dura in carica per l'intero mandato del consiglio e al termine redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

**Titolo III
SERVIZI COMUNALI****ART. 27 - Modalità di gestione dei servizi**

1. Per la gestione dei servizi pubblici, il comune adotta una delle forme previste dalla legge.
2. La scelta di gestione da adottare viene effettuata sulla base di valutazioni di convenienza economica, efficienza, efficacia, opportunità, avendo presenti la natura del servizio da erogare e gli interessi pubblici da perseguire, sulla base di una relazione tecnico-economica predisposta dagli uffici competenti.
3. La delibera di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente motivare le ragioni inerenti ai fini sociali da perseguire, la sua rilevanza, gli obiettivi economici e funzionali, le dimensioni del servizio, i rapporti ed i riflessi con l'organizzazione e gli altri servizi gestiti dalla stessa amministrazione o in collaborazione con altre.
4. La delibera deve inoltre precisare, di volta in volta, le ragioni tecnico-economiche e di opportunità sociale, nonché tutti gli elementi, motivazioni e considerazioni in relazione alle scelte della forma di gestione prescelta.
5. Quando ricorrano le condizioni tecniche, economiche e di opportunità nonché i presupposti previsti dalla legge, il comune, nella gestione dei servizi di sua competenza, al fine di garantire una maggiore snellezza operativa e più elevata efficacia, efficienza ed economicità, può ricorrere a forme di privatizzazione e a rapporti con soggetti privati, imponendo standard di qualità, volti a commisurare e assicurare la qualità dei servizi prestati.
6. In ciò è rivolta attenzione ai rapporti col sistema cooperativo e associativo.
7. Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal comune si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità dettate dal presente articolo.

ART. 28 - Nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni

1. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti cui il comune partecipa vengono nominati o designati dal sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio comunale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, fatte salve le incompatibilità di legge.

2. Il consiglio comunale provvede alle nomine ad esso espressamente riservate dalla legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare. Qualora i nominativi da designare siano almeno tre, si procede con voto limitato, come da regolamento.
3. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal sindaco o dal consiglio, a seconda della competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del comune o di documentata inefficienza, ovvero di comprovato pregiudizio degli interessi del comune o dell'ente, azienda o istituzione.

ART. 29 - Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare l'affidamento di servizi di carattere imprenditoriale, rivolti anche a fini sociali e di promozione dello sviluppo economico-sociale della comunità ravennate, ad aziende speciali costituite o da costituirsi.
2. Le aziende speciali hanno personalità giuridica a sensi di legge e hanno l'obbligo del pareggio di bilancio.

ART. 30 - Organi delle aziende speciali

1. Sono organi delle aziende speciali:
 - il consiglio di amministrazione
 - il presidente
 - il direttore.
2. La composizione del consiglio di amministrazione è stabilita nello statuto e/o nel regolamento speciale delle singole aziende.
3. Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione sono nominati, secondo legge, dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
4. Parimenti si procede per i casi di revoca, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24 del presente statuto e secondo le modalità previste dal regolamento.
5. La nomina del direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, avviene nelle forme e nei modi previsti dalla legge, dallo statuto e/o dal regolamento speciale dell'azienda.

ART. 31 - Servizi in economia o in concessione a terzi

1. I servizi pubblici sono condotti in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio o per economicità, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda speciale o una società.
2. Un apposito regolamento ne disciplina le modalità di gestione.
3. Quando ne ricorrano le condizioni tecniche, economiche e di opportunità sociale il comune può ricorrere alla concessione a terzi, mediante espletamento di gara ad evidenza pubblica.
4. La delibera di concessione deve prevedere la durata adeguatamente motivata e l'esclusione del rinnovo tacito; può prevedere inoltre il frazionamento del servizio fra più concessionari.

ART. 32 - Istituzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni per la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
2. Sono organi dell'istituzione il presidente, il consiglio di amministrazione e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Alla nomina e alla revoca degli amministratori si applicano le norme del presente statuto stabilite per le aziende speciali.
4. L'istituzione non ha personalità giuridica, essa ha solo autonomia gestionale. L'ordinamento e il funzionamento sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del comune. La gestione finanziaria è parte del bilancio comunale, in apposite voci.

5. Il bilancio delle istituzioni costituisce allegato al bilancio del comune. L'istituzione è vincolata ad agire nei limiti del pareggio del proprio bilancio.
6. La verifica dei risultati della gestione è affidata al collegio dei revisori dei conti del comune.
7. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono sottoposte per presa d'atto alla giunta comunale a cura del presidente. Esse possono essere annullate con deliberazione del consiglio comunale per violazione di legge, o quando contrastino con l'interesse generale del comune o con quello di un'altra istituzione.
8. Il comune conferisce all'istituzione il capitale di dotazione, approva le tariffe dei servizi, determina le finalità e gli indirizzi, provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. All'istituzione è assegnato personale comunale, che forma unità organizzative nell'ambito della dotazione organica del comune.
10. Il direttore è incaricato dal sindaco tra i dirigenti del comune, ovvero è nominato a tempo determinato, tra persone esterne, anche con contratto di diritto privato, fermi restando i requisiti tecnico-professionali previsti dal regolamento e il trattamento economico, che non può essere superiore a quello spettante ad un dirigente apicale del comune.

ART. 33 - Convenzioni

1. Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

ART. 34 - Società per azioni e a responsabilità limitata

1. Il comune può, secondo l'ordinamento amministrativo, promuovere la costituzione o partecipare pure indirettamente a società per azioni o a società a responsabilità limitata, anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria, per la gestione di un servizio pubblico locale.
2. Può altresì partecipare pure indirettamente, anche in posizione di minoranza, a società di capitali aventi come scopo la programmazione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale e la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
3. La gestione di servizi pubblici comunali ai sensi dell'art.113, comma 5, lettera B) del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, è effettuata attraverso società nelle quali il comune, tramite Holding, controlli la maggioranza assoluta del capitale, anche in via congiunta con altri enti locali.
4. Qualora le società a prevalente capitale pubblico locale, di cui al presente articolo siano partecipate da più enti locali, il controllo congiunto della maggioranza assoluta del capitale, da parte di tutti gli enti locali soci, si attua attraverso la creazione di apposita assemblea di coordinamento intercomunale composta dai sindaci e presidenti o legali rappresentanti di tutti gli enti locali partecipanti, da prevedere nell'ambito di una convenzione da stipularsi fra tutti gli enti locali soci ai sensi di legge.
5. Per realizzare un'attuazione dell'azione amministrativa coordinata ed unitaria nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, il Comune può intervenire mediante società Holding, a totale capitale del Comune stesso ed altresì incedibile, nelle società partecipate, ivi comprese quelle che gestiscono servizi pubblici e che sono costituite o partecipate secondo i vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria. Il governo societario attuato a mezzo della società Holding è, in ogni caso, orientato al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui è portatore il Comune.
6. In relazione al modello organizzativo stabilito dal precedente comma, il Consiglio comunale, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, approva un "Codice di comportamento" avente per oggetto le modalità procedurali di assunzione delle decisioni riguardanti le società considerate dal presente articolo e le modalità di indirizzo e garanzia dell'uniformità dei comportamenti dei rappresentanti del Comune all'interno degli organi della società; il "Codice di comportamento" individua altresì, secondo condizioni coerenti con il vigente ordinamento amministrativo e civile, idonee modalità di nomina, di autorizzazione o di limitazione dei poteri degli organi amministrativi delle società considerate dal presente articolo.

7. La società Holding di cui al precedente comma 5 è incaricata altresì di prendere parte, quale espressione diretta del Comune, agli organismi costituiti per il controllo congiunto delle società partecipate, in tutti i casi in cui tali organismi siano previsti da convenzioni, accordi, patti parasociali o atti contrattuali in genere sottoscritti da una pluralità di enti locali o nell'interesse dei medesimi.
8. La società Holding di cui al precedente comma 5 assicura il controllo analogo a quello esercitato sui servizi e uffici comunali nei confronti delle società partecipate di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 ed a tale fine predispone, in conformità a quanto previsto nei precedenti commi, appositi strumenti di indirizzo e verifica anche attraverso la formulazione di contabilità separate. Le disposizioni del presente comma si applicano, per quanto di riferimento, anche alle società partecipate di cui all'art. 113, comma 13 del citato D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 35 - Consorzi

1. Il comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia e con altri comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi.

ART. 36 - Accordi di programma

1. Il comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la provincia, le regioni, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

ART. 37 - Modalità costitutive

1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione e/o la partecipazione in una società di capitali e la concessione di servizi a terzi con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 38 - Altre forme di collaborazione

1. Il comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

ART. 38 bis - Esimente alle cause di ineleggibilità od incompatibilità

1. In attuazione del disposto di cui all'art.67 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000, il sindaco e i consiglieri comunali possono svolgere incarichi e funzioni anche di amministratori presso i consorzi, aziende, fondazioni e società di capitali con partecipazione pubblica minoritaria, dipendenti dal comune o soggetti a controllo e/o vigilanza da parte dello stesso, nei casi in cui sussista ragione di espletamento del mandato elettivo.
2. L'individuazione delle fattispecie cui applicare la norma di cui sopra e i criteri e le modalità per la designazione dei rappresentanti del Comune in ragione del mandato elettivo, sono stabiliti nell'atto di indirizzo di consiglio comunale di cui all'art.42, comma 2, lett.m) del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.
3. Le cause esimenti si applicano anche agli assessori comunali in ragione del mandato elettivo del sindaco, nell'ambito delle competenze loro delegate.
4. Sono fatte salve in ogni caso le ipotesi di esclusione della ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge.

Titolo IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 39 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici e i servizi comunali sono ordinati in modo da rispondere alle esigenze della comunità ravennate e devono assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'assetto istituzionale e funzionale degli uffici del comune si ispira al miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati e si informa a criteri di autonomia, di economicità, di trasparenza, di professionalità e di responsabilità in ordine al risultato da conseguire.
3. I criteri e i moduli organizzativi adottati, garantiscono la separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e quella di gestione, lo spirito di iniziativa, il lavoro di gruppo e le forme di decentramento decisionale.
4. L'organizzazione della struttura, la dotazione organica e l'assegnazione del personale sono funzionali al raggiungimento dei risultati e vengono determinate sulla base dei programmi approvati.
5. L'organizzazione del comune è strutturata per aree funzionali, nei modi stabiliti dal regolamento.
6. Il sindaco assegna gli incarichi dirigenziali e costituisce la direzione operativa, sentito il segretario generale. Il personale per la realizzazione dei programmi e dei progetti viene assegnato dal direttore operativo, d'intesa con il segretario generale, sentita la direzione operativa e i dirigenti interessati.
7. Nel rispetto della normativa vigente e per favorire il raggiungimento dei risultati attesi, l'amministrazione promuove la valorizzazione e lo sviluppo del personale attraverso percorsi di carriera, mobilità, flessibilità, formazione; attua, inoltre, forme di incentivazione anche economica, basate sulle attitudini, sulle capacità operative dimostrate e sui risultati.
8. L'amministrazione, ai sensi di legge, può accedere a rapporti di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzione a termine.

ART. 40 - Segretario generale

1. Il segretario generale esercita tutti i compiti e le funzioni che la legge gli attribuisce.
2. Il medesimo svolge altresì le funzioni conferitegli dal sindaco, nel rispetto delle direttive da questi impartite.
3. Il comune con regolamento o con provvedimento di organizzazione dei servizi e uffici, può attribuire al segretario generale la direzione e il coordinamento di unità organizzative, conferendo allo stesso le conseguenti funzioni dirigenziali e di gestione.

ART. 41 - Vice segretario generale

1. Il sindaco, sentito il segretario generale, conferisce a un dirigente apicale l'incarico di vice segretario, con il compito di coadiuvare il segretario generale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti, in caso di vacanza, assenza o impedimento, secondo le modalità previste dalla legge. L'incarico è a termine e può essere rinnovato e revocato.

ART. 42 - Direzione

1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione e di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'amministrazione, può essere istituita la direzione generale o la direzione operativa.
2. La direzione generale ha attribuite le funzioni previste dalla legge.
3. La direzione operativa si fa carico in particolare della unitarietà e coerenza dell'azione dei dirigenti, per quanto attiene al processo di pianificazione, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli organi di governo del comune.
4. La direzione operativa è composta da dirigenti e ne è responsabile il direttore operativo, scelto fra i dirigenti di ruolo dell'amministrazione oppure tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato. Tale incarico è vincolato alla durata di un mandato amministrativo ed è rinnovabile una sola volta.

ART. 43 - Dirigenza

1. Nel rispetto del principio fissato dalla legge e delle competenze previste dal presente statuto, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spetta ai dirigenti.
2. Sulla base dei piani e programmi generali dell'ente, spetta ai dirigenti una funzione propositiva e propulsiva finalizzata alla concreta impostazione ed attuazione degli stessi.
3. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte. Sono altresì responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza e dell'economicità di gestione.
4. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro della struttura da loro diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
5. Ogni dirigente è tenuto annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo.
6. Il conseguimento degli obiettivi di programma costituisce elemento di valutazione delle responsabilità dirigenziali.
7. I dirigenti sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.
8. Spettano ai dirigenti, limitatamente alle materie di propria competenza, tutte le funzioni loro attribuite dalla legge. In questa rientra l'emanazione di ordinanze ordinarie a contenuto gestionale in esecuzione di leggi, di regolamenti o di atti adottati o direttive stabilite dall'organo politico.
9. Gli atti di competenza dei dirigenti, in caso di inadempienza o grave ritardo, possono, previo invito a provvedere entro un termine congruo, essere avocati dal dirigente coordinatore o sovraordinato.
10. In caso di assenza o impedimento di un dirigente le relative funzioni sono attribuite dal sindaco ad altro dirigente.
11. I dirigenti possono, con specifici provvedimenti che ne determinino il contenuto, attribuire ai dipendenti responsabili di posizioni organizzative del proprio servizio il compimento di atti rientranti nella loro sfera di attribuzioni.
12. Nell'ambito delle materie di propria competenza i dirigenti individuano i responsabili delle attività istruttorie e/o di progetto, nonché di ogni altro adempimento procedimentale connesso alla emanazione di provvedimenti amministrativi.
13. L'attività di gestione dei dirigenti si esplica, di norma, sotto l'aspetto formale, con atti di "determinazione" o altri provvedimenti tipici.
14. I dirigenti nell'esercizio delle proprie funzioni sono tenuti ad attuare una corretta e proficua gestione delle relazioni esterne finalizzate all'acquisizione e al consolidamento dei rapporti con la cittadinanza e al miglioramento dei servizi erogati.
15. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, il comune, tenuto conto delle proprie peculiarità, definisce, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la struttura organizzativa ed, in relazione a questa, gli incarichi dirigenziali, le funzioni e le responsabilità dei dirigenti, le modalità di verifica dei risultati nonché i rapporti fra dirigenti, fra questi e il segretario generale e il direttore e le posizioni organizzative dei rispettivi servizi.

ART. 44 - Attribuzione della funzione di direzione

1. Le responsabilità dirigenziali e di aree funzionali, nonché gli incarichi di alta specializzazione, possono essere ricoperti da personale dipendente di ruolo dell'amministrazione, di qualifica dirigenziale, nonché da personale assunto tramite contratto a tempo determinato, per un periodo legato al mandato, qualora sia richiesta una rilevante esperienza acquisita in attività pari od analoghe a quelle previste e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Gli incarichi di direzione sono conferiti dal sindaco, sentito il segretario generale, al personale con qualifica dirigenziale secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Gli incarichi sono rinnovabili, previa valutazione dei risultati ottenuti in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché in relazione al livello di efficacia raggiunto dagli

uffici.

4. I dirigenti possono essere rimossi dall'incarico con un procedimento che garantisca il contraddittorio - indipendentemente da eventuali specifiche azioni disciplinari - in caso di rilevanti insufficienze nello svolgimento dell'attività o di inosservanza delle direttive generali, ovvero di risultato negativo della gestione o comunque negli altri casi previsti dalla legge.
5. Il regolamento disciplina per i dirigenti le modalità della valutazione annuale.

ART. 45 - Relazioni sindacali

1. Tra il comune di Ravenna e le organizzazioni sindacali sono previste occasioni di informazione e di confronto riguardanti i processi di formazione delle scelte politiche ed amministrative che caratterizzano gli indirizzi programmatici, progettuali e finanziari dell'ente ed i momenti di verifica della corretta gestione.
2. Le tematiche inerenti all'organizzazione del lavoro, alla gestione del personale, all'istituzione, alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dei servizi, formano oggetto di informazione e di contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria, secondo la disciplina di legge e le contrattazioni collettive nazionali.

ART. 46 - Ufficio relazioni col pubblico

1. Al fine di garantire la piena attuazione delle leggi in materia di procedimento e di diritto di accesso e partecipazione, l'amministrazione istituisce, nell'ambito della propria struttura organica, l'ufficio per le relazioni col pubblico.
2. Tale ufficio, dotato di personale specializzato per le relazioni col pubblico e di mezzi informatici, è preposto:
 - a) al servizio all'utenza per i diritti di accesso agli atti e documenti e di partecipazione al procedimento;
 - b) all'informazione all'utenza, relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
 - c) alla ricerca ed alle analisi finalizzate alla formulazione di proposte all'amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

Titolo V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 47 - Titolari dei diritti

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Ravenna:
 - ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che nel comune esercitino e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - agli stranieri e agli apolidi residenti nel comune di Ravenna o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

ART. 48 - Libere forme associative

1. Il comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l'amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Viene istituito un albo di tutte le libere forme associative dei cittadini che ne facciano richiesta. E' condizione necessaria per ottenere l'iscrizione che l'associazione abbia una struttura democratica e finalità non contrastanti con l'interesse pubblico.
3. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi

sociali, il comune può istituire consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.

4. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
5. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito regolamento relativo sia all'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari, sia alla concessione in uso delle sale pubbliche.
6. Annualmente la giunta rende pubblico, ai sensi di legge, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

ART. 49 - Partecipazione popolare

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 47 possono proporre agli organi del comune petizioni, sottoscritte da almeno trecentocinquanta aventi diritto e depositate presso la segreteria generale. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta, che deve essere comunque resa entro due mesi. Detto regolamento è approvato dal consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.
2. La conferenza dei capigruppo stabilisce quali petizioni siano avviate per il relativo esame alle commissioni consiliari competenti o in alternativa al consiglio comunale, in base ai criteri stabiliti dal regolamento.
3. Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico contenuto.
4. I soggetti di cui al precedente art. 47 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di cinquecento firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al comma precedente.
5. Il consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque non oltre tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto, presso la segreteria generale.
6. Le proposte di cui al precedente comma 3° sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.
7. I medesimi soggetti di cui all'art.47 possono presentare istanze ai competenti organi del comune nelle materie di competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
8. Le istanze vanno sottoposte all'esame del servizio competente, che deve compiere l'istruttoria entro il termine di trenta giorni e trasmetterle all'organo competente. Questo deve assumere le decisioni finali, entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso in cui l'istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.

ART. 50 - Consultazione della popolazione

1. Il comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo precedente e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2. La consultazione è indetta dal consiglio comunale su proposta della giunta o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.
3. Il sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo precedente. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

ART. 51 - Referendum

1. Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale. I referendum possono essere consultivi, propositivi o abrogativi.

2. La competenza per l'indizione del referendum è attribuita al sindaco previa delibera del consiglio comunale. Per la proposta di referendum sono richieste 3.500 firme da parte degli aventi diritto. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto.
3. Per l'autentica delle firme dei sottoscrittori e dei presentatori si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999 n.120, art. 4.
4. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, lo statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
 - b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del comune;
 - g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità;
 - i) questioni attinenti sanzioni amministrative;
 - j) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi.
5. E' vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.
6. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.
7. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato tecnico composto dal segretario generale del comune, dal difensore civico e da un giudice togato nominato dal tribunale di Ravenna.
8. Il consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi o abrogativi, e un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
9. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. Le votazioni referendarie non possono essere tenute negli otto mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
10. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme del referendum e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

ART. 52 - Diritto di informazione

1. Il comune garantisce l'informazione, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite la stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.
2. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. L'albo viene posto in luogo idoneo a consentire la massima accessibilità. L'accesso agli atti e alle informazioni viene garantito anche attraverso l'ufficio relazioni con il pubblico. Per gli atti da esporre all'albo, potrà essere organizzata la pubblicazione, anche a mezzo di sistemi telematici.

ART. 53 - Consigli territoriali

1. In ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art 118 della Costituzione ed al principio di partecipazione di cui all'art.8 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e per favorire la partecipazione civica e la consultazione dei cittadini su materie di interesse locale, il Comune promuove la costituzione di dieci Consigli articolati su base territoriale.

2. I componenti dei Consigli territoriali sono individuati con procedure che prevedano il coinvolgimento della popolazione territorialmente interessata.
3. Le modalità istitutive, il funzionamento, gli ambiti territoriali nonché le singole materie di iniziativa propositiva o di consultazione dei Consigli territoriali sono disciplinati da apposito Regolamento comunale, approvato dal Consiglio comunale, sulla scorta degli indirizzi di cui al presente articolo; tale regolamento prevede forme e strumenti per garantire il collegamento fra l'attività degli organi di governo del comune e quella dei consigli territoriali.
4. Ai fini amministrativi-gestionali il territorio comunale rimane articolato in dieci aree territoriali.

Titolo IV **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**

ART. 39 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici e i servizi comunali sono ordinati in modo da rispondere alle esigenze della comunità ravennate e devono assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'assetto istituzionale e funzionale degli uffici del comune si ispira al miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati e si informa a criteri di autonomia, di economicità, di trasparenza, di professionalità e di responsabilità in ordine al risultato da conseguire.
3. I criteri e i moduli organizzativi adottati, garantiscono la separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e quella di gestione, lo spirito di iniziativa, il lavoro di gruppo e le forme di decentramento decisionale.
4. L'organizzazione della struttura, la dotazione organica e l'assegnazione del personale sono funzionali al raggiungimento dei risultati e vengono determinate sulla base dei programmi approvati.
5. L'organizzazione del comune è strutturata per aree funzionali, nei modi stabiliti dal regolamento.
6. Il sindaco assegna gli incarichi dirigenziali e costituisce la direzione operativa, sentito il segretario generale. Il personale per la realizzazione dei programmi e dei progetti viene assegnato dal direttore operativo, d'intesa con il segretario generale, sentita la direzione operativa e i dirigenti interessati.
7. Nel rispetto della normativa vigente e per favorire il raggiungimento dei risultati attesi, l'amministrazione promuove la valorizzazione e lo sviluppo del personale attraverso percorsi di carriera, mobilità, flessibilità, formazione; attua, inoltre, forme di incentivazione anche economica, basate sulle attitudini, sulle capacità operative dimostrate e sui risultati.
8. L'amministrazione, ai sensi di legge, può accedere a rapporti di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzione a termine.

ART. 40 - Segretario generale

1. Il segretario generale esercita tutti i compiti e le funzioni che la legge gli attribuisce.
2. Il medesimo svolge altresì le funzioni conferitegli dal sindaco, nel rispetto delle direttive da questi impartite.
3. Il comune con regolamento o con provvedimento di organizzazione dei servizi e uffici, può attribuire al segretario generale la direzione e il coordinamento di unità organizzative, conferendo allo stesso le conseguenti funzioni dirigenziali e di gestione.

ART. 41 - Vice segretario generale

1. Il sindaco, sentito il segretario generale, conferisce a un dirigente apicale l'incarico di vice segretario, con il compito di coadiuvare il segretario generale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti, in caso di vacanza, assenza o impedimento, secondo le modalità previste dalla legge. L'incarico è a termine e può essere rinnovato e revocato.

ART. 42 - Direzione

1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione e di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'amministrazione, può essere

istituita la direzione generale o la direzione operativa.

2. La direzione generale ha attribuite le funzioni previste dalla legge.
3. La direzione operativa si fa carico in particolare della unitarietà e coerenza dell'azione dei dirigenti, per quanto attiene al processo di pianificazione, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli organi di governo del comune.
4. La direzione operativa è composta da dirigenti e ne è responsabile il direttore operativo, scelto fra i dirigenti di ruolo dell'amministrazione oppure tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato. Tale incarico è vincolato alla durata di un mandato amministrativo ed è rinnovabile una sola volta.

ART. 43 - Dirigenza

1. Nel rispetto del principio fissato dalla legge e delle competenze previste dal presente statuto, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spetta ai dirigenti.
2. Sulla base dei piani e programmi generali dell'ente, spetta ai dirigenti una funzione propositiva e propulsiva finalizzata alla concreta impostazione ed attuazione degli stessi.
3. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte. Sono altresì responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza e dell'economicità di gestione.
4. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro della struttura da loro diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
5. Ogni dirigente è tenuto annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo.
6. Il conseguimento degli obiettivi di programma costituisce elemento di valutazione delle responsabilità dirigenziali.
7. I dirigenti sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.
8. Spettano ai dirigenti, limitatamente alle materie di propria competenza, tutte le funzioni loro attribuite dalla legge. In questa rientra l'emanazione di ordinanze ordinarie a contenuto gestionale in esecuzione di leggi, di regolamenti o di atti adottati o direttive stabilite dall'organo politico.
9. Gli atti di competenza dei dirigenti, in caso di inadempienza o grave ritardo, possono, previo invito a provvedere entro un termine congruo, essere avocati dal dirigente coordinatore o sovraordinato.
10. In caso di assenza o impedimento di un dirigente le relative funzioni sono attribuite dal sindaco ad altro dirigente.
11. I dirigenti possono, con specifici provvedimenti che ne determinino il contenuto, attribuire ai dipendenti responsabili di posizioni organizzative del proprio servizio il compimento di atti rientranti nella loro sfera di attribuzioni.
12. Nell'ambito delle materie di propria competenza i dirigenti individuano i responsabili delle attività istruttorie e/o di progetto, nonché di ogni altro adempimento procedimentale connesso alla emanazione di provvedimenti amministrativi.
13. L'attività di gestione dei dirigenti si esplica, di norma, sotto l'aspetto formale, con atti di "determinazione" o altri provvedimenti tipici.
14. I dirigenti nell'esercizio delle proprie funzioni sono tenuti ad attuare una corretta e proficua gestione delle relazioni esterne finalizzate all'acquisizione e al consolidamento dei rapporti con la cittadinanza e al miglioramento dei servizi erogati.
15. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, il comune, tenuto conto delle proprie peculiarità, definisce, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la struttura organizzativa ed, in relazione a questa, gli incarichi dirigenziali, le funzioni e le responsabilità dei dirigenti, le modalità di verifica dei risultati nonché i rapporti fra dirigenti, fra questi e il segretario generale e il direttore e le posizioni organizzative dei rispettivi servizi.

ART. 44 - Attribuzione della funzione di direzione

1. Le responsabilità dirigenziali e di aree funzionali, nonché gli incarichi di alta specializzazione, possono essere ricoperti da personale dipendente di ruolo dell'amministrazione, di qualifica dirigenziale, nonché da personale assunto tramite contratto a tempo determinato, per un periodo legato al mandato, qualora sia richiesta una rilevante esperienza acquisita in attività pari od analoghe a quelle previste e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Gli incarichi di direzione sono conferiti dal sindaco, sentito il segretario generale, al personale con qualifica dirigenziale secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Gli incarichi sono rinnovabili, previa valutazione dei risultati ottenuti in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché in relazione al livello di efficacia raggiunto dagli uffici.
4. I dirigenti possono essere rimossi dall'incarico con un procedimento che garantisca il contraddittorio - indipendentemente da eventuali specifiche azioni disciplinari - in caso di rilevanti insufficienze nello svolgimento dell'attività o di inosservanza delle direttive generali, ovvero di risultato negativo della gestione o comunque negli altri casi previsti dalla legge.
5. Il regolamento disciplina per i dirigenti le modalità della valutazione annuale.

ART. 45 - Relazioni sindacali

1. Tra il comune di Ravenna e le organizzazioni sindacali sono previste occasioni di informazione e di confronto riguardanti i processi di formazione delle scelte politiche ed amministrative che caratterizzano gli indirizzi programmatici, progettuali e finanziari dell'ente ed i momenti di verifica della corretta gestione.
2. Le tematiche inerenti all'organizzazione del lavoro, alla gestione del personale, all'istituzione, alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dei servizi, formano oggetto di informazione e di contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria, secondo la disciplina di legge e le contrattazioni collettive nazionali.

ART. 46 - Ufficio relazioni col pubblico

1. Al fine di garantire la piena attuazione delle leggi in materia di procedimento e di diritto di accesso e partecipazione, l'amministrazione istituisce, nell'ambito della propria struttura organica, l'ufficio per le relazioni col pubblico.
2. Tale ufficio, dotato di personale specializzato per le relazioni col pubblico e di mezzi informatici, è preposto:
 - a) al servizio all'utenza per i diritti di accesso agli atti e documenti e di partecipazione al procedimento;
 - b) all'informazione all'utenza, relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
 - c) alla ricerca ed alle analisi finalizzate alla formulazione di proposte all'amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

Titolo V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 47 - Titolari dei diritti

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Ravenna:
 - ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che nel comune esercitino e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - agli stranieri e agli apolidi residenti nel comune di Ravenna o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio.

2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

ART. 48 - Libere forme associative

1. Il comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l'amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Viene istituito un albo di tutte le libere forme associative dei cittadini che ne facciano richiesta. E' condizione necessaria per ottenere l'iscrizione che l'associazione abbia una struttura democratica e finalità non contrastanti con l'interesse pubblico.
3. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il comune può istituire consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.
4. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
5. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito regolamento relativo sia all'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari, sia alla concessione in uso delle sale pubbliche.
6. Annualmente la giunta rende pubblico, ai sensi di legge, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

ART. 49 - Partecipazione popolare

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 47 possono proporre agli organi del comune petizioni, sottoscritte da almeno trecentocinquanta aventi diritto e depositate presso la segreteria generale. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta, che deve essere comunque resa entro due mesi. Detto regolamento è approvato dal consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.
2. La conferenza dei capigruppo stabilisce quali petizioni siano avviate per il relativo esame alle commissioni consiliari competenti o in alternativa al consiglio comunale, in base ai criteri stabiliti dal regolamento.
3. Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico contenuto.
4. I soggetti di cui al precedente art. 47 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di cinquecento firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al comma precedente.
5. Il consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque non oltre tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto, presso la segreteria generale.
6. Le proposte di cui al precedente comma 3° sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.
7. I medesimi soggetti di cui all'art.47 possono presentare istanze ai competenti organi del comune nelle materie di competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
8. Le istanze vanno sottoposte all'esame del servizio competente, che deve compiere l'istruttoria entro il termine di trenta giorni e trasmetterle all'organo competente. Questo deve assumere le decisioni finali, entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso in cui l'istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.

ART. 50 - Consultazione della popolazione

1. Il comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo precedente e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

2. La consultazione è indetta dal consiglio comunale su proposta della giunta o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.
3. Il sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo precedente. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

ART. 51 - Referendum

1. Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale. I referendum possono essere consultivi, propositivi o abrogativi.
2. La competenza per l'indizione del referendum è attribuita al sindaco previa delibera del consiglio comunale. Per la proposta di referendum sono richieste 3.500 firme da parte degli aventi diritto. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto.
3. Per l'autentica delle firme dei sottoscrittori e dei presentatori si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999 n.120, art. 4.
4. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, lo statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
 - b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del comune;
 - g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità;
 - i) questioni attinenti sanzioni amministrative;
 - j) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi.
5. E' vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.
6. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.
7. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato tecnico composto dal segretario generale del comune, dal difensore civico e da un giudice togato nominato dal tribunale di Ravenna.
8. Il consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi o abrogativi, e un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
9. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. Le votazioni referendarie non possono essere tenute negli otto mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
10. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme del referendum e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

ART. 52 - Diritto di informazione

1. Il comune garantisce l'informazione, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite la stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.

2. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. L'albo viene posto in luogo idoneo a consentire la massima accessibilità. L'accesso agli atti e alle informazioni viene garantito anche attraverso l'ufficio relazioni con il pubblico. Per gli atti da esporre all'albo, potrà essere organizzata la pubblicazione, anche a mezzo di sistemi telematici.

ART. 53 - Consigli territoriali

1. In ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art 118 della Costituzione ed al principio di partecipazione di cui all'art.8 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e per favorire la partecipazione civica e la consultazione dei cittadini su materie di interesse locale, il Comune promuove la costituzione di dieci Consigli articolati su base territoriale.
2. I componenti dei Consigli territoriali sono individuati con procedure che prevedano il coinvolgimento della popolazione territorialmente interessata.
3. Le modalità istitutive, il funzionamento, gli ambiti territoriali nonché le singole materie di iniziativa propositiva o di consultazione dei Consigli territoriali sono disciplinati da apposito Regolamento comunale, approvato dal Consiglio comunale, sulla scorta degli indirizzi di cui al presente articolo; tale regolamento prevede forme e strumenti per garantire il collegamento fra l'attività degli organi di governo del comune e quella dei consigli territoriali.
4. Ai fini amministrativi-gestionali il territorio comunale rimane articolato in dieci aree territoriali.

Titolo VI FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO SULLA GESTIONE

ART. 54 - Attività finanziaria ed impositiva del comune

1. Il comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

ART. 55 - Ordinamento contabile del comune

1. L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità approvato dal consiglio con la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 56 - Programmazione di bilancio

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla giunta comunale e da questa presentati al consiglio comunale, secondo i termini e le modalità indicati dal regolamento di contabilità.
2. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al consiglio comunale, almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.
3. Prima della approvazione del bilancio di previsione del comune, devono essere attivate forme di consultazione con le organizzazioni della società civile, con particolare riguardo all'entità e al livello dei servizi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.
4. Il bilancio è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART. 57 - Rendiconto

1. Il rendiconto del comune, con relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento di contabilità.

ART. 58 - Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio annuale e pluriennale e del piano esecutivo di gestione i dirigenti sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.
2. Il piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione annuale, determinando gli obiettivi di gestione.
3. I dirigenti, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.
4. A tal fine, è di competenza dei dirigenti la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione), in conformità al regolamento di contabilità.

ART. 59 - Controllo di gestione

1. Il comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.
2. La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

ART. 60 - Patrimonio

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.
3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con procedure ad evidenza pubblica.

ART. 61 - Collegio dei revisori

1. Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori secondo le norme di legge.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.
3. Non possono essere nominati revisori coloro che ricoprono lo stesso incarico presso aziende speciali in cui partecipi il comune.
4. Non possono essere inoltre nominati revisori i consiglieri comunali, coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'amministrazione comunale e con le aziende speciali comunali, gli amministratori ed i dipendenti dell'istituto di credito concessionario e/o tesoriere del comune e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
5. E' causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure, dall'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del comune e la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del collegio.
6. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed in ogni caso entro sessanta giorni dalla prima iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del consiglio comunale. Il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del

collegio.

7. Il presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco, può proporre la decadenza di un revisore a causa di un grave impedimento, di carattere permanente o temporaneo, che comprometta, per lungo periodo, l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.

ART. 62 - Attività del collegio dei revisori

1. Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.
2. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono entro cinque giorni al consiglio comunale.
3. I revisori, collegialmente o per mandato collegiale, possono ottenere dal sindaco, dagli assessori e dai dirigenti notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.
4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli organi di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.
5. I revisori assistono alle sedute del consiglio comunale quando si discutono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Gli stessi possono essere invitati ad assistere alle sedute degli organi del comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Titolo VII

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

ART. 63 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento:
 - a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge, e stabilendo che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;
 - c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio di cui all'art. 46.
3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai dirigenti del comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati.

ART. 64 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza il comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.
2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il regolamento di cui all'articolo precedente disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
 - a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
 - b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - c) ad essere sostituiti da un rappresentante.

ART. 65 - Ordine di trattazione delle richieste di atti

1. Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., è obbligatorio l'ordine cronologico della protocollazione. La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.

ART. 66 - Istruttoria pubblica

1. La responsabilità del procedimento amministrativo, la partecipazione degli interessati allo stesso procedimento e le modalità dell'istruttoria pubblica sono regolati, nell'ambito della legge, da apposito regolamento. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento.

ART. 67 - Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.
2. Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

ART. 68 - Difensore civico territoriale

1. Il comune può, mediante apposita convenzione, attribuire al difensore civico della provincia di Ravenna le funzioni di difensore civico comunale, con la denominazione di difensore civico territoriale e le attribuzioni definite dalla normativa vigente.

Art. 69 - Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

1. Il comune istituisce il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale o limitate nella libertà di movimento.
2. Il Garante svolge la propria azione di tutela nei confronti delle persone che, nelle condizioni di cui al precedente comma 1, siano domiciliate, residenti o comunque presenti nel territorio comunale, con riferimento alle competenze dell'Amministrazione e tenendo conto delle particolari condizioni dei soggetti stessi.
3. Le azioni poste in essere per le finalità di cui al precedente comma 1 sono volte a garantire alle persone private della libertà personale il diritto al lavoro, alla formazione, alla crescita culturale, alla tutela della salute, alla cura della persona, anche mediante la pratica di attività formative, culturali e sportive, al fine di favorire il recupero e il reinserimento nella società.
4. Il Garante Non sono nominabili alla carica di Garante i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità incompatibilità previste per la carica di Consigliere comunale. La carica è altresì incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica e con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento ed il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione, fra cui, in particolare, l'assunzione di tutele in ambito giudiziario per i soggetti indicati al comma 2. Le funzioni di Garante possono essere attribuite al Difensore Civico in carica.
5. Con apposito regolamento sono disciplinati l'esercizio della nomina da parte del Sindaco, la durata, i compiti, i rapporti con gli organi comunali, la struttura e il personale dedicati.

**Titolo VIII
POTESTÀ SANZIONATORIA****ART. 70 - Potestà sanzionatoria**

1. Il comune, con proprio regolamento, stabilisce l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare per le contravvenzioni alle disposizioni di regolamenti o di ordinanze nel caso in cui la legge non disponga altrimenti.

ART. 71 - Norma transitoria

1. In attesa dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo precedente per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali o di ordinanze del sindaco e dei dirigenti rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nell'art.10 della legge 689/1981, individuando il minimo edittale nella somma stabilita dal comma 1 dell'articolo e il limite massimo nel decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell'articolo medesimo.
2. A fronte di violazione delle disposizioni di cui al punto 1, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento, in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati al punto 1 del presente articolo, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge 689/1981.

COMUNE DI SORBOLO (PARMA)

STATUTO DEL COMUNE DI SORBOLO

COMUNE DI SORBOLO

(Provincia di Parma)

Piazza Libertà n° 1 - Telefono 0521/669611

fax 0521/669669 (C.A.P. 43058)

www.comune.sorbolo.pr.it

STATUTO

Testo coordinato modificato dalla deliberazione di consiglio n. 3 del 26.03.2014

INDICE-SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- CAPO I (Il Comune)
- Art. 1 (Natura giuridica)
- Art. 2 (Potere normativo)
- Art. 3 (Autonomia impositiva e finanziaria)
- Art. 4 (Funzioni)
- Art. 5 (Programmazione)
- Art. 6 (Pari opportunità)
- Art. 7 (Partecipazione alla vita pubblica locale)
- CAPO II (Gli elementi costitutivi)
- Art. 8 (Il territorio)
- Art. 9 (La popolazione)
- Art. 10 (La personalità giuridica)
- CAPO III (Segni distintivi)
- Art. 11 (Sede)
- Art. 12 (Stemma)
- Art. 13 (Distintivo)

TITOLO II – STATUTO E REGOLAMENTI

- Capo I (Lo Statuto)
- Art. 14 (Lo Statuto)
- Capo II (I regolamenti)
- Art. 15 (Potestà regolamentare)

TITOLO III – GLI ORGANI DI GOVERNO

- Capo I (Disposizioni generali)
- Art. 16 (Organi di governo)
- Art. 17 (Deliberazioni)
- Art. 18 (Astensione)
- Capo II (Consiglio comunale)
- Sezione I (Il consiglio comunale)*
- Art. 19 (Elezione)
- Art. 20 (Linee programmatiche)
- Sezione II (I Consiglieri)*
- Art. 21 (Prerogative)
- Art. 22 (Decadenza)
- Sezione III (Funzionamento del consiglio comunale)*
- Art. 23 (Funzionamento)
- Art. 24 (Sedute)
- Art. 25 (Attribuzioni)
- Art. 26 (Commissioni)
- Art. 27 (Gruppi consiliari)

Art. 28 (Minoranze consiliari)
Capo III (Giunta comunale)
Art. 29 (Nomina)
Art. 30 (Attribuzioni)
Art. 31 (Assessori)
Art. 32 (Dimissioni, revoca, decadenza)
Art. 33 (Mozione di sfiducia)
Capo IV (Sindaco)
Art. 34 (Elezione)
Art. 35 (Attribuzioni)
Art. 36 (Vicesindaco)

TITOLO IV – GLI ORGANI DI GESTIONE

Art. 37 (I dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi)
Art. 38 (Incarichi)
Art. 39 (Incarichi a contratto)
Art. 40 (Segretario)
Art. 41 (Vice-segretario)

TITOLO V – UFFICI E PERSONALE

Art. 42 (Ordinamento degli uffici e dei servizi)
Art. 43 (Uffici e dotazione organica)

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE

Art. 44 (Forme associative)
Art. 45 (Convenzioni)
Art. 46 (ConSORZI)
Art. 47 (Accordi di programma)
Art. 48 (Unione di Comuni)

TITOLO VII – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 49 (Servizi pubblici locali di rilevanza industriale)
Art. 50 (Servizi pubblici non di rilevanza industriale)
Art. 51 (Aziende speciali ed Istituzioni)

TITOLO VIII – PARTECIPAZIONE

Art. 52 (Partecipazione al procedimento amministrativo)
Art. 53 (Diritto d'accesso)
Art. 54 (Associazioni)
Art. 55 (Istanze, petizioni, proposte)
Art. 56 (Referendum)

TITOLO IX FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 57 (Finanza Locale)
Art. 58 (Bilancio)
Art. 59 (Rendiconto)
Art. 60 (Revisione economico-finanziaria)
Art. 61 (Controllo di gestione)
Art. 62 (Controlli interni)

TITOLO X – MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 63 (Modificazioni statutarie)

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 (Disposizioni finali)

COMUNE DI SORBOLO

(Provincia di Parma)

Piazza Libertà n° 1 - Telefono 0521/669611

fax 0521/669669 (C.A.P. 43058)

www.comune.sorbolo.pr.it

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I (Il Comune)

Art. 1 (Natura giuridica)

1. Il Comune di Sorbolo è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2 (Potere normativo)

1. Il comune ha potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione, ed autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa.

Art. 3 (Autonomia impositiva e finanziaria)

1. Il comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 4 (Funzioni)

1. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Art. 5 (Programmazione)

1. Il comune svolge la propria attività di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale rilevante ai fini dell'attuazione dei programmi regionali nell'ambito delle forme e con le modalità fissate dalla legge regionale.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione del Comune alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione.

Art. 6 (Pari opportunità)

1. Il comune garantisce la pari opportunità tra uomini e donne, attenendosi alle norme vigenti in materia.

2. Nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti sono presenti entrambi i sessi, salva motivata impossibilità.

Art. 7 (Partecipazione alla vita pubblica locale)

1. Il comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, con le modalità di cui al titolo VIII.

CAPO II (Gli elementi costitutivi)

Art. 8 (Il territorio)

1. Il Comune è ente territoriale.

2. Il territorio individua materialmente il Comune come realtà sociale, e delimita lo spazio entro il quale esplica la propria attività ed esercita le sue funzioni.

Art. 9 (La popolazione)

1. La popolazione è elemento costitutivo del comune, ed è rappresentata dall'insieme delle persone che hanno stabile dimora nel suo territorio e sono iscritte nel registro dell'anagrafe.

Art. 10 (La personalità giuridica)

1. Il comune ha personalità giuridica, e gode dell'attitudine ad essere titolare di diritti e di rapporti giuridici.

CAPO III (Segni distintivi)

Art. 11 (Sede)

1. Il comune ha sede *legale* nel palazzo civico, ubicato in Piazza della Libertà, n. 1, nel capoluogo.

2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, ma possono tenersi in luoghi diversi nell'ambito del territorio in caso di necessità o per particolari esigenze.

3. Il territorio del comune ha un'estensione di 38,58 kmq e confina:

Ad EST con i Comuni di Brescello e Gattatico;

A NORD con il Comune di Mezzani;

A SUD con il Comune di Parma;

Ad OVEST con i Comuni di Parma e Mezzani.

Art. 12 (Stemma)

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, già storicamente in uso, così descritto: Nel primo partito vi è un Ponte a due arcate sul quale compare una guardiola, una casa sulla sinistra ed una stella d'argento che sormonta il Ponte; nel secondo partito viene rappresentato un grande albero di sorbo; nella parte inferiore compare una campagna erbosa.

Art. 13 (Distintivo)

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica, da portarsi a tracolla.

TITOLO II – STATUTO E REGOLAMENTI

Capo I (Lo Statuto)

Art. 14 (Lo Statuto)

1. Il comune adotta il proprio Statuto.

2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di

collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dalla legge.

Capo II (I regolamenti)

Art. 15 (Potestà regolamentare)

1. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto delle norme statutarie e dei principi fissati dalla legge. Essa si svolge nelle materie di competenza del comune, ed in particolare disciplina la sua organizzazione, l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni.

TITOLO III – GLI ORGANI DI GOVERNO

Capo I (Disposizioni generali)

Art. 16 (Organi di governo)

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il Sindaco.

Art. 17 (Deliberazioni)

1. Il consiglio e la giunta del Comune operano mediante deliberazioni collegiali.

2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta o al consiglio che non sia mero atto di indirizzo è acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnica dei responsabili dei servizi interessati e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

3. I pareri di regolarità tecnica e contabile non sono vincolanti ed hanno finalità valutative; i primi consistono nella verifica della conformità della proposta di deliberazione alle norme tecniche che regolano la materia che ne è oggetto.

4. Il parere di regolarità tecnica può essere omesso qualora la proposta di deliberazione non implichi valutazioni di carattere tecnico.

5. Il parere di regolarità contabile può essere omesso qualora la proposta di deliberazione non comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Art. 18 (Astensione)

1. Il Sindaco, i Consiglieri comunali ed i componenti della giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

Capo II (Consiglio comunale)

Sezione I (Il consiglio comunale)

Art. 19 (Elezioni)

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica e il numero dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
3. La prima seduta del consiglio comunale è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
4. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti e ne dichiara la ineleggibilità quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge.

Art. 20 (Linee programmatiche)

1. Il Sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio entro novanta giorni dalla sua proclamazione documento recante le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il consiglio formula proposte per la definizione e l'adeguamento delle linee programmatiche contenute nel documento presentatogli a norma del comma 1 del presente articolo.
3. Il consiglio inoltre verifica periodicamente lo stato di attuazione delle linee programmatiche, sulla base di relazione presentatagli all'atto della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi eseguita entro il 30 settembre di ciascun anno, e prevista dalle norme vigenti.

Sezione II (I Consiglieri)

Art. 21 (Prerogative)

1. La posizione giuridica dei Consiglieri comunali è regolata dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. *Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.* Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni dall'assunzione delle dimissioni al protocollo, procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
5. Un quinto dei Consiglieri comunali può chiedere la convocazione del consiglio affinché deliberi su questioni determinate. In tal caso, il Sindaco ha l'obbligo di provvedervi entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, inserendo nell'ordine del giorno le questioni oggetto della medesima.

6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Il diritto di accesso al registro di protocollo generale del comune non può essere esercitato in modo indiscriminato, dovendosi sostanziare nella previa identificazione, da parte del richiedente, degli oggetti che, nell'ambito del protocollo stesso, rientrano nella propria sfera di interesse.

7. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni ed altre istanze di sindacato ispettivo, cui il Sindaco o l'assessore da quegli delegato dà risposta entro trenta giorni dalla loro presentazione al consiglio. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

8. Il seggio di consigliere che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

9. Nel caso di sospensione di diritto di un consigliere il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione affidandone la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza dalla carica si fa luogo alla surrogazione del consigliere a norma del comma precedente.

10. Il regolamento può prevedere che al consigliere interessato competa, a richiesta, la trasformazione in indennità di funzione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio, sempreché tale indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari e che siano applicate detrazioni all'indennità in caso di assenze ingiustificate alle sedute consiliari.

Art. 22 (Decadenza)

1. Il consigliere che non partecipa a *tre* sedute consecutive del consiglio senza giustificazione decade dalla carica.

2. Il consiglio, su iniziativa del Sindaco o di un altro consigliere, contesta al consigliere la mancata partecipazione a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificazione.

3. Il consigliere ha dieci giorni di tempo dalla notificazione della contestazione per far valere le cause giustificative dell'assenza e formulare osservazioni.

4. Il consiglio, nella seduta successiva alla scadenza del termine di cui al comma precedente, decide definitivamente e, ove ritenga ingiustificate le assenze, dichiara la decadenza del consigliere.

Sezione III (Funzionamento del consiglio comunale)

Art. 23 (Funzionamento)

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato con regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, e si basa sui principi:

- a) della regolarità della convocazione e della riunione;
- b) della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente previste dal presente Statuto e dal regolamento;
- c) della verbalizzazione delle sedute;
- d) del diritto di informazione dei cittadini e dei Consiglieri.

2. Il Sindaco assicura la preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni da sottoporre al consiglio, mediante il deposito presso la segreteria del comune, entro *il termine stabilito nel regolamento per il suo funzionamento*, delle proposte di deliberazione e della documentazione ad esse relativa.

Art. 24 (Sedute)

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal presente Statuto e dal regolamento.
2. L'avviso per la convocazione del consiglio, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, è consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Nei casi d'urgenza, l'avviso e l'elenco sono consegnati almeno 24 ore prima.
3. Ai fini della validità delle sedute, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. Le deliberazioni sono valide se sono adottate in seduta legale e con la maggioranza assoluta dei votanti, salvi i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
5. Le votazioni sono palesi. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale di voti.
6. Coloro che obbligatoriamente devono astenersi dal prendere parte ad una deliberazione sono tenuti ad allontanarsi dalla sala delle adunanze e non concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta. Coloro che, invece, volontariamente si astengono concorrono alla formazione del numero legale ma non si computano nel numero dei votanti.
7. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge sono effettuate con la maggioranza relativa dei votanti.
8. Ove le norme vigenti prescrivano la rappresentanza delle minoranze, nel numero ad esse spettanti e perseguendo, ove possibile, il criterio della proporzionalità, sono nominati o designati coloro che, indicati dalle minoranze stesse, abbiano nella votazione di cui al comma 4 riportato maggiori voti.

Art. 25 (Attribuzioni)

1. Le attribuzioni del consiglio comunale sono determinate dalla legge e dal presente Statuto.
2. Costituisce atto fondamentale ogni deliberazione del consiglio che preveda un appalto o una concessione identificati per l'oggetto e, se l'appalto o la concessione sia ad esecuzione continuata o periodica, per la durata.
3. Costituiscono atti di ordinaria amministrazione gli appalti e le concessioni necessarie per il normale funzionamento degli uffici e l'erogazione dei servizi, che non modifichino pregresse forme e modalità di gestione.

Art. 26 (Commissioni)

1. Il consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, i cui poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori sono determinati dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
2. Il consiglio comunale, su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, disciplinate dal regolamento nel rispetto del presente Statuto. Le commissioni

hanno il potere di esaminare gli atti del Comune e di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. Le commissioni sono composte da Consiglieri scelti con criterio proporzionale. Le commissioni funzionano validamente quando ne è presente almeno la metà dei componenti, e si pronunciano a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 27 (Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari e possono avvalersi degli uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento delle proprie attività a norma del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Le modalità di costituzione sono stabilite dal regolamento.

2. Contestualmente alla loro affissione all'albo pretorio, le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 28 (Minoranze consiliari)

1. Le minoranze consiliari esercitano prerogative garantite e partecipano all'azione amministrativa nelle forme stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni.

3. L'istituzione, la composizione, la durata, le modalità del controllo e della garanzia e i poteri delle commissioni sono stabiliti dal regolamento.

Capo III (Giunta comunale)

Art. 29 (Nomina)

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero non superiore a **sei quattro** assessori. Il numero degli assessori che compongono la giunta è determinato dal Sindaco con il decreto di nomina entro il limite massimo di cui al precedente periodo.

2. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Il decreto di nomina degli assessori è efficace dal momento della sua notificazione all'interessato, e la giunta può deliberare anche prima della comunicazione della sua composizione al consiglio.

4. Il Sindaco, dandone motivata comunicazione nella prima seduta utile del consiglio:

- a) può revocare uno o più assessori;
- b) può sostituire gli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati d'ufficio per altra causa.

Art. 30 (Attribuzioni)

1. Le attribuzioni della giunta comunale sono determinate dalla legge e dal presente Statuto.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è attribuita alla giunta comunale:

- a) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) l'approvazione e le variazioni della dotazione organica;
- c) la programmazione del fabbisogno del personale e le sue variazioni;
- d) l'adozione del programma triennale dei lavori pubblici;
- e) il conferimento intuitu personae di contratti d'opera professionale;
- f) la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali;
- g) l'approvazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, se consentite dalle norme vigenti;

- h) l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di vantaggi economici di entità discrezionalmente determinata;
- i) l'autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio.

Art. 31 (Assessori)

1. Gli assessori collaborano con il Sindaco a determinare le scelte collegiali della giunta.
2. Agli stessi assessori il Sindaco può delegare lo svolgimento di attività di indirizzo e di controllo su materie tendenzialmente omogenee, oltre all'adozione di provvedimenti di propria competenza che non sia vietata dalla legge.
3. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, in numero massimo non eccedente la metà dei componenti la Giunta, escluso il Sindaco.

Art. 32 (Dimissioni, revoca, decadenza)

1. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco, e sono efficaci ed irrevocabili dal momento della loro assunzione al protocollo comunale.
2. Il Sindaco può revocare gli assessori con decreto motivato, da notificare all'interessato.
3. L'assessore che senza giustificato motivo non intervenga a cinque sedute consecutive della giunta decade dalla carica.
4. Il Sindaco contesta all'assessore l'assenza alle sedute della giunta, concedendogli un termine non inferiore a dieci giorni per far valere eventuali giustificazioni e per presentare osservazioni.
5. Decorso il predetto termine, la decadenza è pronunciata dal Sindaco con decreto motivato.

Art. 33 (Mozione di sfiducia)

1. Il Sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
2. La mozione di sfiducia è motivata, è sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario.

Capo IV (Sindaco)

Art. 34 (Elezioni)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo consiglio.
2. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 35 (Attribuzioni)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Il Sindaco:

- a) rappresenta il Comune anche in giudizio e, in tale sua veste, stipula le convenzioni tra gli enti locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, gli accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare l'esplicazione di attività di interesse comune, gli atti costitutivi e, ove sia necessario, gli statuti delle società, delle associazioni e delle fondazioni costituite o partecipate dall'ente e, in generale, ogni atto negoziale cui debba intervenire il legale rappresentante dell'ente;
- b) convoca e presiede la giunta ed il consiglio;
- c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
- d) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
- e) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- f) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- g) emana gli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
- h) svolge, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, le funzioni affidategli dalla legge;
- i) vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
- l) adotta ordinanze contingibili ed urgenti;
- m) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- n) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- o) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;
- p) nomina il segretario comunale;
- q) istituisce l'ufficio di supporto agli organi di direzione politica, sceglie e nomina i suoi componenti, nel rispetto delle norme vigenti;
- r) emana le ordinanze d'ingiunzione per la violazione alle norme dei regolamenti comunali, ai sensi delle norme vigenti;
- s) emana gli atti ed i provvedimenti espressamente commessigli da disposizioni legislative o statutarie o regolamentari.

Art. 36 (Vicesindaco)

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione di diritto dall'esercizio della funzione ai sensi delle norme vigenti.

TITOLO IV – GLI ORGANI DI GESTIONE

Art. 37 (I dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi)

1. Spetta ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi e degli uffici la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente Statuto e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. La direzione degli uffici e dei servizi è improntata ai criteri di:

- a) programmazione e predeterminazione degli obiettivi della gestione da parte degli organi di governo;

- b) organizzazione di risorse umane, finanziarie e strumentali congrue rispetto agli obiettivi predefiniti;
- c) organizzazione degli uffici e gestione delle risorse umane con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro;
- d) autonomia e responsabilità nell'emanazione degli atti di gestione;
- e) collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici, tra loro e con il segretario comunale;
- f) definizione espressa delle attribuzioni e delle sfere di competenza.

3. I dirigenti ed i responsabili dei servizi e degli uffici:

- a) assolvono ai compiti non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni spettanti agli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario;
- b) esercitano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai regolamenti;
- c) formulano proposte ed esprimono pareri agli organi di governo del Comune nelle materie di loro competenza;
- d) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici;
- e) dirigono, coordinano e controllano l'attività del personale assegnato all'unità organizzativa della quale assumono la responsabilità;
- f) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi del comune;
- g) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- h) possono delegare, per specifiche e comprovate ragioni di servizio e per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle loro competenze a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati, cui non si applica l'art. 2103 del codice civile;
- i) esercitano le attribuzioni loro spettanti ai sensi delle norme vigenti.

4. Le disposizioni del presente Statuto concernenti l'obbligo di astensione dei Consiglieri comunali si applicano ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi e degli uffici.

Art. 38 (Incarichi)

1. Gli incarichi dirigenziali e di responsabile dei servizi e degli uffici sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 39 (Incarichi a contratto)

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con provvedimento motivato, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.

3. La durata, il trattamento economico e le cause di risoluzione dei contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono disciplinate dalla legge.

Art. 40 (Segretario)

1. Il comune ha un segretario titolare, dipendente da apposita agenzia avente personalità di diritto pubblico ed iscritto ad albo nazionale secondo le norme vigenti.

2. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.

3. Le attribuzioni, la nomina, la conferma, la revoca e il rapporto di lavoro del segretario sono disciplinati dalle norme vigenti.

4. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni della dirigenza e dei responsabili dei servizi e degli uffici, coordinandone l'attività. Inoltre, il segretario svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 41 (Vice-segretario)

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO V – UFFICI E PERSONALE

Art. 42 (Ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. Il Comune disciplina con propri regolamenti, in conformità al presente Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è improntato al perseguimento dei fini di:

- a) accrescere l'efficienza del Comune;
- b) razionalizzare il costo del lavoro;
- c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane.

3. Il comune ispira l'ordinamento degli uffici e dei servizi ai criteri:

- a) della funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
- b) dell'ampia flessibilità;
- c) del collegamento delle attività degli uffici interno ed esterno;
- d) della garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
- e) dell'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

Art. 43 (Uffici e dotazione organica)

1. L'ufficio costituisce unità autonoma della struttura organizzativa del Comune, e consiste nel complesso delle risorse umane e strumentali deputate all'esercizio di una o più funzioni o all'erogazione di uno o più servizi, articolate in più livelli di complessità.

2. La dotazione organica è costituita dal numero complessivo dei posti di cui il Comune dispone, distinto per categorie e profili professionali.

3. Determinata la consistenza della dotazione organica, il personale è distribuito tra gli uffici di cui consta la struttura organizzativa del comune secondo il fabbisogno concreto di risorse umane da adibire alle funzioni o ai servizi cui essi assolvono, secondo criteri di flessibilità.

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE

Art. 44 (Forme associative)

1. Il comune può esercitare le funzioni o gestire più servizi in modo associato con altri enti locali o soggetti pubblici, mediante le forme:

- a) della convenzione;
- b) del consorzio;
- c) dell'accordo di programma;
- d) dell'accordo tra pubbliche amministrazioni.

2. Il Comune può avvalersi delle altre forme di esercizio associato delle funzioni e di gestione dei servizi previste dalla legge.

Art. 45 (Convenzioni)

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri enti locali apposite convenzioni.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 46 (Consorzi)

1. Il comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine il consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione, unitamente allo Statuto del consorzio.

Art. 47 (Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Il Sindaco definisce e, ove gli compete, approva l'accordo con atto formale, in conformità alla legge ed al presente Statuto.

3. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 48 (Unione di Comuni)

1. Il Comune promuove la costituzione di Unione di Comuni con altri Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di propria competenza e dei servizi ad esse connaturati, ai sensi delle leggi vigenti.

2. Gli atti ed provvedimenti di individuazione delle funzioni svolte dall'Unione, trasferite dal Comune sulla base dello Statuto di questa, hanno effetto di delega intersoggettiva, mediante la quale il Comune, investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce autoritativamente ed unilateralmente una competenza derivata nella stessa materia all'Unione, che la esercita in nome proprio e ne è direttamente responsabile.

3. Rimangono attribuite al Sindaco del Comune le competenze a lui commesse dalle norme vigenti nella sua qualità di ufficiale del governo o di autorità locale, anche nelle funzioni trasferite all'Unione.

4. Ferme le attribuzioni che restano di competenza del Comune e dei suoi organi ai sensi delle norme vigenti, il Comune stesso conferisce all'Unione ed ai suoi organi il potere di rappresentarlo negli atti negoziali connessi all'esercizio delle funzioni trasferite, salva l'applicazione di disposizioni di rango superiore che dispongano diversamente.

TITOLO VII – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 49 (Servizi pubblici locali di rilevanza economica)

1. Ai servizi pubblici locali di rilevanza economica si applicano le norme generali vigenti in materia, fatte salve le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

Art. 50 (Servizi pubblici privi di rilevanza economica)

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti in una delle forme e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 51 (Aziende speciali ed Istituzioni)

1. Qualora il Comune decida di gestire un pubblico servizio mediante un'azienda speciale, il consiglio comunale ne approva lo Statuto a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, provvedendo contestualmente a stabilire gli indirizzi per la nomina e la revoca degli amministratori, che devono comunque essere in possesso di comprovata esperienza in materia, nonché essere muniti dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

2. Qualora il Comune decida di gestire un pubblico servizio mediante un'istituzione, il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi per la nomina e la revoca degli amministratori, che devono comunque essere in possesso dell'esperienza e dei requisiti di cui al comma 1.

3. Apposito regolamento disciplina i modi per il conferimento del capitale di dotazione, per la determinazione degli indirizzi della gestione, per l'approvazione degli atti fondamentali, per l'esercizio della vigilanza, per la verifica dei risultati della gestione e per la copertura degli eventuali costi sociali.

TITOLO VIII – PARTECIPAZIONE

Art. 52 (Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono previste forme di partecipazione degli interessati.

2. La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata, nell'osservanza dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con le forme e le modalità:

- a) della comunicazione di avvio del procedimento;
- b) della facoltà di intervento nel procedimento;
- c) del diritto dell'interessato di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti;
- d) della possibilità di concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo o in sostituzione di esso.

3. La disciplina della partecipazione al procedimento amministrativo è riservata al regolamento.

4. Il comune pone in essere attività di informazione e di comunicazione, in attuazione dei principi della trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

5. Il comune può dotarsi di uno strumento di informazione periodico, le cui modalità di redazione e di pubblicazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 53 (Diritto d'accesso)

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso il Comune.

Art. 54 (Associazioni)

1. Il comune sostiene e valorizza la costituzione ed il potenziamento delle libere forme associative, aventi finalità sociali, culturali, sportive e ricreative e comunque di interesse pubblico, ispirandosi ai principi di equità ed uguaglianza.

2. Nei rapporti con le libere forme associative il Comune:

- a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, partecipandovi direttamente o promuovendoli mediante la stipulazione di convenzioni o erogazione di contributi;
- b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
- c) mette loro a disposizione, purché abbiano sede nel territorio comunale, le strutture disponibili occorrenti per l'organizzazione della propria attività e per iniziative e manifestazioni, secondo i criteri e le modalità fissati da regolamento.

3. Il comune promuove forme di consultazione e collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali di categoria, al fine di favorire la crescita economica e sociale della comunità.

Art. 55 (Istanze, petizioni, proposte)

1. I cittadini possono rivolgere al Comune, per la tutela del pubblico interesse:

- a) istanze, dirette a chiedere l'adozione di uno specifico atto o provvedimento amministrativo;
- b) petizioni, volte a sollecitare l'intervento dell'amministrazione su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva;
- c) proposte, per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi di competenza del comune.

2. Le istanze sono formulate dai cittadini in forma singola o associata; le petizioni e le proposte debbono essere sottoscritte da almeno 150 cittadini.

3. L'organo competente per l'argomento trattato dà risposta scritta alle istanze, petizioni e proposte entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate mediante l'istanza, la petizione o la proposta all'ordine del giorno del competente organo comunale.

Art. 56 (Referendum)

1. Sono ammessi referendum abrogativi, consultivi o propositivi, d'ufficio o su richiesta di almeno mille cittadini elettori del Comune.
2. Il referendum è valido se vi ha partecipato la maggioranza degli elettori del Comune, e la proposta referendaria è approvata se è raggiunta la maggioranza di voti validamente espressi.
3. I referendum possono avere come oggetto materie di esclusiva competenza locale, e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali, e circoscrizionali.
4. I referendum non possono concernere il presente Statuto, le materie dei tributi locali e delle tariffe comunali, le disposizioni regolamentari e gli atti ed i provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di leggi e di regolamenti statali e regionali, ovvero di regolamenti e direttive comunitarie. Essi non possono essere proposti se sullo stesso argomento sia stato già indetto un referendum nell'ultimo quinquennio con esito negativo.
5. Il procedimento referendario è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO IX FINANZA E CONTABILITÀ'

Art. 57 (Finanza Locale)

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.

Art. 58 (Bilancio)

1. Il comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. Il bilancio annuale di previsione ed i suoi allegati sono depositati presso il Servizio Economico-finanziario; di essi sono conoscibili i contenuti significativi e caratteristici.
3. Entro dieci giorni dall'infruttuoso decorso del termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Sindaco nomina un commissario affinché vi provveda d'ufficio entro cinque giorni dalla sua nomina. In tal caso, e comunque qualora entro venti giorni dall'infruttuoso decorso del termine entro il quale il bilancio deve essere approvato il consiglio non abbia approvato lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il Sindaco assegna al consiglio medesimo, con lettera notificata a ciascun consigliere, un termine non superiore a venti giorni per l'approvazione, decorso il quale nomina un commissario. Il commissario, sostituendosi all'organo inadempiente, approva il bilancio entro cinquanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione del bilancio. Al contempo, il Sindaco comunica al Prefetto l'inadempimento, per l'avvio del procedimento di scioglimento del consiglio.
4. Qualora il Sindaco non provveda alla nomina del Commissario ai sensi del comma precedente, il Segretario comunale ne dà comunicazione al Prefetto per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 59 (Rendiconto)

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a quanto previsto dalle norme vigenti, stabilito dal regolamento di contabilità.

Art. 60 (Revisione economico-finanziaria)

1. Il consiglio comunale elegge l'organo di revisione, che esercita le funzioni previste dalla legge.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del Comune.

Art. 61 (Controllo di gestione)

1. Il comune adotta sistemi di controllo di gestione, volti a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 62 (Controlli interni)

1. Il comune, ai sensi delle norme vigenti, provvede:

- a) al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- b) al controllo di gestione, al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, ottimizzare i rapporti tra costi e risultati e garantire la realizzazione degli obiettivi programmati;
- c) alla valutazione della dirigenza e dei responsabili dei servizi;
- d) al controllo strategico, al fine di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

2. Al controllo interno di regolarità amministrativa e contabile provvede l'organo di revisione, ai sensi e nei limiti di cui alle norme vigenti.

3. Al controllo interno di gestione provvede l'organo competente a norma del vigente regolamento di contabilità.

4. Alla valutazione della dirigenza e dei responsabili dei servizi ed al controllo strategico provvede il nucleo di valutazione, nominato dal sindaco con proprio decreto.

5. Qualora il nucleo di valutazione non sia stato nominato e qualora non si intenda procedere alla sua nomina, al controllo strategico provvede il servizio di controllo interno, composto dal segretario comunale, dal Vice-segretario, dalla dirigenza e dai responsabili dei servizi.

TITOLO X – MODIFICAZIONE DELLO STATUTO**Art. 63 (Modificazioni statutarie)**

1. Le modificazioni e le integrazioni al presente Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modificazioni e le integrazioni sono approvate se ottengano per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Dopo la sua approvazione, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le leggi vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.
2. Ove le norme espressamente richiamate dal presente Statuto siano abrogate, integrate o modificate da disposizioni sopraggiunte alla sua emanazione, i corrispondenti richiami si intendono operati alle norme vigenti all'epoca di assunzione del relativo provvedimento.
3. Ove il presente Statuto faccia riferimento alle norme vigenti in una data materia, la disposizione applicabile è assunta con riferimento all'epoca dell'adozione del provvedimento attuativo della correlativa disposizione statutaria.
4. E' abrogato lo Statuto approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 30 settembre 1991, modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 7 del 24 febbraio 1992, n. 13 del 10 marzo 1995 e n. 32 del 30 maggio 1995, n. 56 del 25/10/2007, esecutive. E' altresì abrogata ogni disposizione regolamentare del Comune incompatibile con il presente Statuto.
5. L'entrata in vigore di fonti normative primarie nelle quali siano enunciati espressamente principi che costituiscano limite inderogabile all'autonomia normativa degli enti locali abrogano le norme Statutarie con esse incompatibili.

••••

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.